

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 agosto 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2002, n. 7.

Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2002, n. 8.

Disposizioni per la rinegoziazione e per l'estinzione anticipata dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2002 n. 9.

Compensi spettanti ai componenti della commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II «Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2002 n. 10.

Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2002, n. 11.

Cessione quota di partecipazione al centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2002, n. 12.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2002, n. 1/R.

Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2002, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R (regolamento regionale di cassa economale)» Pag. 9

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 2002, n. 2.

Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999, n. VI/1309) Pag. 9

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)	LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 34. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2002 Pag. 28
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 novembre 2000, n. 40. Modifica al decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, concernente il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia Pag. 17	LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 35. Nuova delimitazione degli ambiti territoriali delle comunità montane - Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, e ulteriori modificazioni della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 Pag. 29
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 novembre 2000, n. 41. Modifica del regolamento sulla scuola superiore di sanità. Pag. 17	LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2001, n. 36. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 - Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea. Pag. 29
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2000, n. 44. Modifica ed integrazione del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale 26 marzo 1997, n. 6. Pag. 25	LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2001, n. 37. Modificazione della legge regionale 23 gennaio 1990, n. 4 - Norme in materia di bonifica - Nuova disciplina dei consorzi di bonifica Pag. 30
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 novembre 2000, n. 45. Modifiche al decreto del presidente della provincia del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano Pag. 26	LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2001, n. 38. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali Pag. 30
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 novembre 2000, n. 46. Soppressione di taluni organi collegiali Pag. 27	LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2002, n. 1. Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane Pag. 31
REGIONE UMBRIA	
LEGGE REGIONALE 28 novembre 2001, n. 33. Art. 45 e art. 82, comma sesto, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolate non utilizzate entro l'esercizio 2000 - Modificazione della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13, e della legge regionale 27 aprile 2001, n. 14 Pag. 28	
LEGGE REGIONALE 7 marzo 2002, n. 2. Ulteriore modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 - Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali Pag. 32	

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2002, n. 7.

Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10
del 7 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione del comma 4 dell'art. 30
della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21*

1. Al comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24, le parole:

«non oltre il 31 gennaio di ogni anno», sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti dal piano degli interventi di cui all'art. 29».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21

1. L'art. 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. (*Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato*) — 1. La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della direzione regionale competente per materia ed è composta:

a) da un minimo di 12 ad un massimo di 20 titolari di imprese artigiane iscritte all'albo provinciale da almeno tre anni, in proporzione al numero delle imprese iscritte all'albo stesso, designati dalle organizzazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle confederazioni sindacali nazionali dell'artigianato. Con apposita deliberazione di giunta regionale viene individuato il numero dei componenti artigiani per ogni commissione provinciale;

b) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori dipendenti;

c) dal direttore provinciale I.N.P.S. o suo delegato;

d) dal direttore della direzione provinciale del lavoro o suo delegato;

e) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato, designati dalla giunta regionale su proposta delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello provinciale;

f) da un rappresentante designato dalla giunta camerale della CCIAA.

2. La commissione provinciale elegge il presidente, scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a), ed il vice presidente.

3. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un quarto dei componenti la commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. È incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilità deve essere rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.».

Art. 3.

*Sostituzione del comma 1 dell'art. 50
della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21*

1. Il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione regionale per l'artigianato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 443/1985, è nominata con provvedimento del responsabile della direzione regionale competente per materia ed è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della Regione designati dalla giunta regionale, di cui almeno uno con esperienza in materia giuridica;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione;

d) da un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all'albo istituito con l'art. 9 bis della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore), così come aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23;

e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 51 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21

1. L'art. 51 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. (*Durata in carica delle commissioni*). — 1. Le commissioni provinciali e la commissione regionale per l'artigianato durano in carica cinque anni.

2. I componenti delle commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina ed in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive; possono inoltre essere revocati e sostituiti dall'organismo che li ha designati.

3. La decadenza è dichiarata con provvedimento del direttore regionale competente per materia che provvede alla nomina dei sostituti su designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 48, comma 1. Il componente decaduto non può essere ridegnato per la durata ordinaria della commissione.

4. I nominativi dei componenti delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato, individuabili attraverso designazione, devono essere comunicati alla direzione regionale competente per la nomina entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il responsabile della direzione regionale competente per materia provvede all'insediamento delle commissioni, che risultano validamente costituite con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti.

5. La sostituzione dei rappresentanti designati è effettuata dal responsabile della direzione regionale competente per materia su designazione dello stesso ente che ha espresso la designazione originaria.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 63 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21

1. L'art. 63 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«1. Le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato già costituite continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove commissioni.

2. A tal fine, qualora i presidenti in carica perdano i requisiti prescritti, le funzioni di presidenza sono assunte dal vice presidente, o, in sua assenza, dal membro di commissione più anziano in possesso dei requisiti prescritti.

3. Qualora non si possa procedere alla costituzione delle commissioni, la giunta regionale provvede a nominare un commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alle commissioni stesse.».

Art. 6.

*Sostituzione commi 3 e 4 dell'art. 64
della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21*

1. Il comma 3, dell'art. 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«3 L'importo del gettone di presenza di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni anno dalla giunta regionale per un importo annuale non superiore al 10 per cento.».

2. Il comma 4, dell'art. 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«4. Ai componenti delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono rimborsate, nella misura prevista per i funzionari regionali, le spese di trasferta eventualmente sostenute per lo svolgimento di attività su incarico della Regione connesse al loro ruolo istituzionale, in aggiunta al gettone di presenza di cui al comma 1.».

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) il capo III (Elezioni dei componenti artigiani delle commissioni provinciali per l'artigianato) del titolo III della legge regionale n. 21/1997;

b) il comma 7 dell'art. 65 della legge regionale n. 21/1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 marzo 2002

GHIGO

02R0371

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2002, n. 8.

Disposizioni per la rinegoziazione e per l'estinzione anticipata dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11
del 14 marzo 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni per la rinegoziazione
dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata*

1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati sui mutui per l'edilizia residenziale agevolata accessi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento di contributi, ai sensi di leggi regionali e statali.

2. Per i contributi regionali erogati in relazione ai mutui per l'edilizia residenziale agevolata, in attuazione delle leggi indicate dall'art. 29, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), si applicano le disposizioni contenute nello stesso art. 29, commi 1 e 3, e nel decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110.

3. Per i contributi regionali erogati, in relazione ai mutui per l'edilizia residenziale agevolata in attuazione della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 29, comma 2 della legge n. 133/1999 e nel decreto ministeriale n. 110/2000.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite con provvedimento della giunta regionale entro trenta giorni dall'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che stabilisce il tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Art. 2.

*Disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui per
l'edilizia residenziale agevolata e concorso al pagamento dei contributi*

1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni azione utile per l'estinzione anticipata dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata accessi da terzi sui quali sussiste il concorso al pagamento di contributi ai sensi della legge regionale n. 28/1976.

2. La giunta regionale, a seguito di estinzione anticipata dei mutui contratti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale agevolata che usufruiscono di contributi integrativi concessi ai sensi della legge regionale n. 28/1976, è autorizzata a continuare a concorrere al pagamento dei contributi sui nuovi mutui nella stessa misura di partecipazione prevista dai vecchi mutui oggetto di estinzione. Gli oneri di estinzione anticipata dei mutui sono a carico del bilancio regionale.

3. Il contributo regionale sui nuovi mutui è calcolato su un capitale non superiore al capitale residuo del vecchio mutuo all'atto della estinzione e per un numero di rate non superiore a quello mancante per il totale ammortamento del vecchio mutuo, oppure per il numero minimo di rate consentito per l'accensione del nuovo mutuo.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono definite con provvedimento della giunta regionale.

Art. 3.

Disposizioni per i fondi economizzati

1. I fondi economizzati con la rinegoziazione di cui agli articoli 1 e 2 debbono essere reimpiegati per interventi di edilizia agevolata.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 marzo 2002

GHIGO

02R0372

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2002 n. 9.

Compensi spettanti ai componenti della commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II «Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 14 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55

1. L'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazioni della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di *referendum*), sostituito dall'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1992, n. 25 e dalla legge regionale 9 giugno 1997, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso, a far data dal 1º gennaio 2002, per ogni seduta, pari all'80 per cento dell'indennità di presenza corrisposta ai consiglieri regionali, così come indicato dall'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale) e successive modificazioni.

2. Al presidente della commissione il compenso dovuto è stabilito nella misura del 90 per cento dell'indennità di presenza corrisposta ai consiglieri regionali.

3. A tutti i componenti è altresì corrisposto un rimborso chilometrico forfettario calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e la sede della commissione per un quinto del prezzo di un litro di benzina verde individuato secondo le modalità di attuazione del contratto nazionale dei dipendenti pubblici area dirigenza. I componenti con domicilio nel comune in cui ha luogo la riunione della commissione non ricevono il rimborso chilometrico».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati per l'anno 2002 in 5 mila euro, si fa fronte con lo stanziamento della U.P.B. n. 0900 «Spese del consiglio regionale», istituito ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 marzo 2002

GHIGO

02R0373

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2002 n. 10.

Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 21 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione della tartuficoltura.

2. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

Art. 2.

Interventi a favore della tartuficoltura

1. In attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale può disporre:

a) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;

b) concessione di contributi per l'attuazione di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Piemonte; tali contributi possono essere concessi alle associazioni o unioni di associazioni più rappresentative a livello regionale formate da cercatori di tartufi di tutte le province tartufogene piemontesi;

c) concessione di indennità per la conservazione e l'incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale;

d) concessione di contributi a favore di province, di comuni e di enti per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.

Art. 3.

Riconoscimento tartufaie

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui all'art. 3 della legge n. 752/1985 viene effettuato dalla provincia territorialmente competente su istanza degli interessati.

2. Il riconoscimento ha validità quinquennale.

3. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui all'art. 3 della legge n. 752/1985 ed alle caratteristiche definite con deliberazione della giunta regionale.

4. La giunta regionale definisce altresì la superficie territoriale massima di aree destinate a tartufaie.

Art. 4.

Consorzi volontari

1. I consorzi di cui all'art. 4, della legge n. 752/1985, devono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto pro capite.

2. I tartufi raccolti sono contrassegnati dal marchio previsto dall'art. 12 con l'indicazione della denominazione del consorzio di provenienza.

Art. 5.

Autorizzazione alla raccolta

1. Il tesserino di idoneità di cui all'art. 5, della legge n. 752/1985 che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi è rilasciato dalla provincia competente per territorio di residenza del richiedente, a seguito del superamento di apposito esame per l'accertamento dell'idoneità.

2. Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti di tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il tesserino ha validità decennale e viene rinnovato su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 4, l'interessato che ne faccia istanza può essere nuovamente autorizzato alla raccolta, previo superamento dell'esame per l'accertamento dell'idoneità.

5. Il tesserino viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di un anno qualora il titolare incorra, in un quinquennio, in almeno due violazioni previste dall'art. 18 della legge n. 752/1985.

6. L'esame per l'accertamento dell'idoneità viene svolto da commissioni territorialmente competenti, costituite ed operanti a seguito di deliberazione della giunta regionale.

7. Le commissioni di cui al comma 6, sono composte:

- a) da un funzionario regionale designato dalla giunta regionale;
- b) da un funzionario designato dalla provincia;

c) da un esperto designato dall'associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione viene effettuata dall'Unione regionale delle associazioni trifolao piemontesi.

8. Le commissioni restano in carica per tutta la durata del consiglio regionale.

Art. 6.

Tesserino di idoneità alla raccolta

1. Le caratteristiche del tesserino di idoneità previsto all'art. 5, comma 3, della legge n. 752/1985 sono determinate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.

Tassa di concessione regionale annuale

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale è delegata a rideterminare con decorrenza dall'anno successivo a quello del provvedimento, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), da ultimo modificata dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), e sulla base di criteri di economicità e convenienza, l'importo della tassa di concessione regionale per un ammontare non inferiore a quello fissato dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

2. La tassa vale per un anno solare.

3. Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Art. 8.

Vidimazione del tesserino

1. Il tesserino di idoneità deve essere vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso.

2. La vidimazione del tesserino deve avvenire entro il mese di marzo di ogni anno.

3. All'atto della vidimazione deve essere allegata al tesserino la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale annuale.

4. La mancata vidimazione annuale del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.

Art. 9.

Orari e periodi di raccolta

1. Il calendario di raccolta deve essere unico per tutto il territorio regionale, sentite le province.

2. Il calendario deve prevedere un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni, anche differenziato per provincia, ai fini di tutela del territorio e del prodotto.

3. È consentita la raccolta anche nelle ore notturne.

4. Dal 1° al 15 settembre è possibile esercitare l'addestramento di cani da ricerca del tartufo con età inferiore a tre anni.

Art. 10.

Delimitazione della zona geografica di raccolta

1. La delimitazione della zona geografica di raccolta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 752/1985 viene effettuata dalla giunta regionale, sentite le province interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Indennità per la conservazione del patrimonio tartufifugo

1. Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità di tartufifuga, alle associazioni di cercatori che gestiscono terreni, sotto forma di proprietà o affitto, può essere concessa un'indennità annua fino ad un massimo di euro 20,66 per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 752/1985 ed alla presente legge.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha carattere continuativo ed è estesa ai soggetti radicati in filare lungo fossi, strade e confini di proprietà.

3. La qualità di proprietario o possessore può essere dimostrata, fino a prova contraria, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in tal senso dall'interessato, ai termini dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. L'identificazione delle piante tartufifughe è demandata alla commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'art. 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), e successive modifiche ed integrazioni.

5. La commissione è competente per l'effettuazione di controlli triennali sull'effettiva permanenza delle caratteristiche di cui al comma 1; a seguito di tali controlli l'indennità può essere revocata.

6. La commissione è integrata, ai fini dell'applicazione della presente legge, da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dall'associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione viene effettuata dall'unione regionale delle associazioni trifolao piemontesi.

Art. 12.

Marchio di identità dei tartufi

1. La giunta regionale prevede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti nella Regione Piemonte.

Art. 13.

Commercializzazione dei tartufi freschi

1. Il cercatore di tartufi deve dichiarare, per ogni esemplare o lotto di esemplari raccolto:

- a) la specie;
- b) la zona e la data di raccolta;

- c) il numero di esemplari raccolti;
- d) il peso complessivo degli esemplari raccolti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, necessaria ai soli fini statistici, deve essere redatta su moduli le cui caratteristiche e modalità di distribuzione sono definite dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Prodotti contenenti il tartufo

1. Le confezioni di prodotti contenenti, anche parzialmente, il tartufo devono riportarne la percentuale impiegata. I prodotti contenenti aromi non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo né attraverso diciture né attraverso immagini.

Art. 15.

Vigilanza e sanzioni amministrative

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi ed agenti previsti dall'art. 15 della legge n. 752/1985.

2. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all'art. 18 della legge n. 752/1985, sono determinate nelle misure seguenti:

- a) tesserino di idoneità:

1) da € 516,00 a € 1.549,00 per raccolta senza tesserino o con tesserino scaduto o con tesserino non vidimato anche per un solo anno;

2) da € 15,00 a € 46,00 se, pur possedendo il tesserino valido per l'anno in corso, il titolare non è in grado di esibirlo;

b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo ovvero commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta, da € 516,00 a € 1.549,00;

c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: per ogni decara o frazione del terreno lavorato, da € 516,00 a € 1.549,00;

d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d'arte da € 154,00 a € 464,00;

e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto, da € 15,00 a € 46,00;

f) raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate di cui all'art. 3, da € 516,00 a € 1.549,00;

- g) raccolta di tartufi immaturi, da € 15,00 a € 46,00;

h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte, da € 516,00 a € 1.549,00;

i) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, da € 516,00 a € 1.549,00.

3. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 752/1985, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati.

4. Al trasgressore viene rilasciata copia del processo verbale di cui al comma 2 contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione.

5. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.

6. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato alla tesoreria regionale e viene eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 si fa fronte con le somme introitiate con l'applicazione della tassa di concessione annuale di cui all'art. 7 e con l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 15.

2. Le entrate e le spese di cui al comma 1 vengono quantificate nelle leggi di bilancio dei rispettivi anni e fanno riferimento all'Unità previsionale di base (UPB) n. 0902 (bilanci e finanze) per le entrate ed all'UPB n. 14011 (economia montana e foreste politiche comunitarie) per le spese.

3. La dotazione finanziaria viene definita in sede di previsione di bilancio per l'anno finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 29 agosto 1986, n. 37 (disciplina della raccolta coltivazione e commercializzazione dei tartufi);

b) la legge regionale 9 agosto 1989, n. 46 (modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 37/1986 concernente la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi).

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. All'entrata in vigore della presente legge, i tesserini di idoneità alla raccolta del tartufo già rilasciati sono sostituiti d'ufficio, previa restituzione del tesserino in possesso e dimostrazione dell'avvenuto versamento della tassa regionale per l'anno in corso.

2. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 6, già istituite dalle previgenti leggi, restano in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 12 marzo 2002

GHIGO

02R0374

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2002, n. 11.

Cessione quota di partecipazione al centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie alla cessione al Consorzio per il sistema informativo (CSI) Piemonte della quota di partecipazione al capitale della società consortile a responsabilità limitata denominata «centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico», con sede a Torino, assunta con legge regionale 30 ottobre 1989, n. 63, (partecipazione della Regione Piemonte al «centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico») al valore nominale di € 5.164,57.

Art. 2.

1. Le somme ricavate dall'operazione di cessione sono iscritte nel bilancio regionale per l'anno finanziario 2002, nello stato di previsione dell'entrata all'Unità previsionale di base (UPB) n. 0902 (bilanci e finanze) e ad integrazione dell'UPB n. 09012 (bilanci e finanze) per la spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 marzo 2002

GHIGO

02R0375

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2002, n. 12.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002

1. La durata dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2002, fissata sino al 31 marzo 2002 dalla legge regionale 20 dicembre 2001, n. 36 (autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2002 per la Regione) è prorogata sino al 30 aprile 2002.

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 marzo 2002

GHIGO

02R0376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2002, n. 1/R.

Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2002*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 5/1972 e n. 616/1977;

Visto l'art. 51 del decreto legislativo n. 213/1998;

Vista la legge regionale n. 44/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 21-5641 del 25 marzo 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le boe per l'ormeggio (che non segnalano pericoli o zone delimitate e regolamentate) e di segnalazione (che segnalano pericoli o zone delimitate e regolamentate) possono essere costituite da qualsiasi tipologia di materiale.

2. Le boe per l'ormeggio devono essere di colore bianco.

3. Sulle boe d'ormeggio deve essere applicato il numero identificativo della concessione di appartenenza.

4. Il numero identificativo riportato sulla boa d'ormeggio deve sempre essere mantenuto leggibile a cura del titolare della concessione.

5. Le boe che segnalano specchi acquei in cui è vietata qualsiasi navigazione, sono gialle di forma sferica (sormontate da eventuali pannelli tematici).

6. Le boe che segnalano specchi acquei vietati a particolari categorie, sono gialle di forma sferica sormontate da pannelli indicanti la natura del divieto.

7. Le boe che segnalano corridoi di sci nautico o corridoi di uscita, sono di colore giallo e di forma sferica (le boe al largo devono avere il doppio del diametro delle altre e la loro sommità deve essere dipinta di rosso - quella di sinistra - e di verde - quella di destra).

8. Le boe che segnalano la presenza di un subacqueo sono sormontate da bandiera rossa e striscia diagonale bianca.

9. La visibilità notturna delle boe deve essere ottenuta mediante pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente ad alta intensità luminosa, costituita da un film particolarmente flessibile, a superficie esterna perfettamente liscia, trasparente e tenace.

10. Il colore della pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente deve essere bianco-argento di larghezza di almeno cm 3.

11. Sulle boe devono essere applicate verticalmente quattro strisce di pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente per una lunghezza pari a 3/4 della parte emersa.

12. I pontili galleggianti o fissi devono essere segnalati, nella loro parte perimetrale, da strisce di pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente (avente dimensioni di almeno cm 3 di larghezza e cm 20 di lunghezza), posizionate ad interasse di cm 100.

13. Le presenti disposizioni sono immediatamente applicabili per tutte le boe ed i pontili ancora da posizionarsi sulle acque lacuali piemontesi, mentre gli attuali titolari di concessione di boe e pontili devono adeguarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

14. La non osservanza di una delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna), una sanzione amministrativa da un minimo di 51,00 euro ad un massimo di 516,00 euro.

15. Ogni eventuale disposizione settoriale regionale difforme o in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento è considerata non applicabile.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino, 29 marzo 2002

GHIGO

02R0377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2002, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R (regolamento regionale di cassa economale)».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 17 del 24 aprile 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

Visto il Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 49-5905 del 22 aprile 2002;

E M A N A

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 20 SETTEMBRE 2000, N. 7/R (REGOLAMENTO REGIONALE DI CASSA ECONOMALE)».

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, è aggiunto, infine, il seguente:

«1-bis. Inoltre è istituita una cassa economale per il programma comunitario Interreg Italia - Francia presso la struttura di cooperazione denominata segretariato tecnico congiunto che ha sede nella città di Mentone in Francia».

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, è aggiunto, infine, il seguente:

«1-bis. Con la cassa economale periferica di Mentone l'ammontare dei fondi economici è determinato annualmente con atto predisposto dal responsabile del settore ragioneria congiuntamente all'autorità di pagamento del programma Alcotra».

Art. 3.

1. Dopo il comma 1, dell'art. 21 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«1-bis. Con la cassa economale periferica di Mentone, di cui all'art. 3, comma 1-bis, si può far fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, alle spese d'ufficio, come elencate all'art. 12, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), p) ed alle anticipazioni per spese di missione, come elencate all'art. 15, comma 1, lettere a), c), ed e).»

1-ter. Con tale cassa si può inoltre far fronte alle spese necessarie per la liquidazione delle trasferte del personale del segretariato, nonché alle spese connesse con l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni delle strutture di cooperazione».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino, 22 aprile 2002

GHIGO

02R0378

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 2002, n. 2.

Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309).

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 20 del 17 maggio 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La Regione esercita il proprio ruolo di programmazione, monitoraggio e controllo in materia di carburanti, in funzione degli obiettivi del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. VI/1309 del 29 settembre 1999.

2. Per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti si applicano, sino al 31 dicembre 2004 salvo aggiornamento del programma di razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente regolamento.

3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete di carburanti, previsti dalla programmazione regionale, nell'autorizzare la realizzazione di nuovi impianti si persegue il raggiungimento del numero di impianti obiettivo per bacino di utenza - tipologia di area previsto dal citato programma, tavola 10, riportato nella tavola 1 allegata al presente regolamento, favorendo la loro distribuzione omogenea sul territorio e garantendo strutture con requisiti localizzativi e qualitativi idonei alle esigenze dell'utenza.

Il regolamento promuove altresì l'ammodernamento degli impianti esistenti, al fine di conseguire una più elevata qualificazione in rapporto alle esigenze degli utenti e al livello dei servizi.

Capo I

IMPIANTI AD USO PUBBLICO

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

a) servizi all'automezzo e all'utente: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, lavaggio, aree attrezzate per camper, locale servizi

igenici di uso pubblico, vendita di accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat, altri servizi consimili;

b) attività commerciali integrative: vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, sportelli bancari, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotterie ed altre attività simili;

c) impianto self-service con pagamento posticipato: impianto dotato di un complesso di apparecchiature per il comando ed il controllo a distanza di più erogatori, usati per il rifornimento direttamente dall'utente che effettua successivamente il relativo pagamento presso un'apposita cassa centralizzata;

d) impianto self-service con pre-pagamento: impianto dotato di un complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante senza l'assistenza di apposito personale;

e) modifiche agli impianti esistenti non soggette ad autorizzazione:

1) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per prodotti già autorizzati;

2) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di benzine e/o gasolio;

3) cambio di destinazione di serbatoi e/o di distributori nell'ambito dei carburanti già autorizzati;

4) utilizzo degli esistenti serbatoi ed erogatori di super per la vendita di benzina senza piombo e/o gasolio, nel caso quest'ultimo prodotto sia già autorizzato nell'impianto;

5) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e/o del loro posizionamento fermo restando i prodotti già erogati;

6) detenzione e/o variazione delle quantità di olio lubrificante e/o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti e/o recipienti, detenuti presso l'impianto per la vendita al pubblico;

7) installazione, variazione o diverso posizionamento di erogatori o di apparecchiature self-service pre-pagamento per prodotti già erogati;

8) estensione del self-service pre-pagamento ad altri erogatori e/o prodotti già erogati dall'impianto e/o installazione di nuove apparecchiature self-service pre-pagamento;

9) installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

f) modifiche agli impianti esistenti soggette ad autorizzazioni:

1) aggiunta di nuovi prodotti con nuovi serbatoi o mediante l'utilizzo di serbatoi esistenti;

2) ristrutturazione globale dell'impianto in loco;

3) introduzione di apparecchiature di self-service con pagamento posticipato con introduzione di uno o più servizi all'automezzo ed all'utente e introduzione di una opù attività commerciali integrative;

4) trasformazione impianti da servito a esclusivamente self-service pre-pagamento.

2. Le variazioni di cui alla lettera e), del comma 1, sono preventivamente comunicate al comune e realizzate nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e di tutela ambientale, di sicurezza e di quelle fiscali e, non sono soggette né a collaudo né alla procedura d'esercizio provvisorio.

La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso di riscaldamento dei locali degli stessi impianti, e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica ma è sottoposta al rispetto delle norme di sicurezza; la loro consistenza, comunque, è comunicata ai fini conoscitivi al comune che provvede a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo successivo nonché ad avvisare l'amministrazione finanziaria.

Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al comune, alla Regione, e agli altri enti, coinvolti ai fini dell'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi e licenza U.T.F..

3. Relativamente a quanto disposto alla lettera f) del comma 1, le benzine vengono considerate un unico prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche merceologiche, esse sono liberamente intercambiabili, con il solo obbligo della preventiva comunicazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, agli enti interessati.

Art. 3.

Dinamica dei bacini per la realizzazione di nuovi impianti stradali

1. Nei bacini deficitari e in equilibrio, ovvero nei bacini nei quali il numero di impianti attivi o in sospensiva non supera di oltre il 10%, arrotondato per difetto, il numero degli impianti obiettivo indicati alla tavola 1 allegata, la realizzazione di nuovi impianti è liberamente consentita, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Nei bacini eccedentari, ovvero nei bacini nei quali il numero di impianti attivi o in sospensiva supera di oltre il 10% e di non oltre il 30%, arrotondato per difetto, il numero degli impianti obiettivo indicato alla tavola 1 allegata, la realizzazione di un nuovo impianto è consentita a fronte della chiusura volontaria da parte del richiedente di almeno un impianto attivo o in regolare sospensiva appartenente al bacino dove si apre il nuovo impianto o ad altro bacino altamente eccedentario, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

I territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia sono equiparati a bacini eccedentari e ad essi si applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. Nei bacini altamente eccedentari ovvero nei bacini nei quali il numero di impianti attivi o in sospensiva supera di oltre il 30%, arrotondato per difetto, il numero degli impianti obiettivo indicato alla tavola 1 allegata, la realizzazione di un nuovo impianto è consentita a fronte della chiusura volontaria da parte del richiedente, di almeno due impianti attivi o in regolare sospensiva, di cui almeno uno nella stessa area; il secondo impianto può essere ubicato in altro bacino altamente eccedentario, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

4. Nel caso di chiusura di un impianto unico nel territorio comunale e distante più di 10 chilometri da altro impianto, l'autorizzazione potrà essere trasferita in capo al comune; l'impianto trasferito verrà conato tra quelli chiusi volontariamente ai fini del rilascio dell'autorizzazione di un nuovo impianto, in deroga alle disposizioni del presente articolo.

5. In deroga a quanto stabilito nel presente articolo è consentita la ricollocazione di un impianto nello stesso territorio comunale, a condizione che esso sia il solo impianto esistente nel comune. Se il comune appartiene ad una comunità montana, la ricollocazione può avvenire anche in deroga alle indicazioni del successivo art. 4, con esclusione di quella di cui al comma 1 lettere a) e c), previa verifica da parte del comune circa l'inesistenza di possibili collocazioni più idonee in rapporto ai profili di incompatibilità indicate nel medesimo art. 4, e previo parere dell'ente proprietario della strada.

6. L'autorizzazione di impianti eroganti unicamente i prodotti G.p.l. e/o metano non è soggetta alle norme del presente articolo.

Per gli impianti così autorizzati può essere successivamente richiesta l'autorizzazione per l'aggiunta di altri prodotti, nel rispetto di tutte le norme relative all'installazione di nuovi impianti di cui al presente articolo e ai successivi articoli 4, 5, 6.

Art. 4.

Profili di incompatibilità degli impianti esistenti

1. Sono individuate, fatte salve le ulteriori normative in materia, le seguenti fattispecie di incompatibilità:

nel centro abitato, come definito dal codice della strada:

a) gli impianti situati nelle zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;

b) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, alle autovetture e/o all'impianto, avviene occupando la sede stradale;

fuori dal centro abitato:

c) gli impianti situati in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

d) gli impianti situati all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri 100, salvo si tratti di unico impianto nell'ambito del territorio comunale appartenente alla zona montana;

e) gli impianti privi di sede propria nei quali il rifornimento alle autovetture e/o all'impianto, avviene occupando la sede stradale;

f) gli impianti situati a distanza inferiore a quella regolamentare da incroci o accessi di rilevanti importanza; è ammessa una riduzione del 50% della suddetta distanza per gli impianti esistenti per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

2. I comuni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, effettuano le verifiche degli impianti esistenti, fatte salve le verifiche già effettuate.

Il comune verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ne dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al gestore, alla Regione, all'ufficio tecnico di finanza competente nel territorio, al comando provinciale vigili del fuoco, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente ed all'ente proprietario della strada nel caso di impianti realizzati in fregio a strade statali o provinciali.

Il verbale di verifica di incompatibilità è motivato in relazione al presente articolo e può contenere le eventuali indicazioni per la presentazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, del progetto di adeguamento dell'impianto stesso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di incompatibilità.

Nel caso di presentazione del progetto di adeguamento dell'impianto, il comune provvede, entro il termine massimo di 4 mesi, a comunicare al titolare l'esito del progetto di adeguamento, ove il comune non provveda nel termine indicato il progetto di adeguamento si intenderà assentito per quanto di competenza comunale. Nel caso in cui il progetto di adeguamento non venga approvato, il comune procederà alla revoca dell'autorizzazione nei modi e termini indicati al successivo comma 3.

Il titolare di autorizzazioni di impianti dichiarati incompatibili, può utilizzare tali autorizzazioni, entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di revoca, per la realizzazione di nuovi punti vendita.

Trascorso il termine di sessanta giorni ed in assenza del progetto di adeguamento, il comune provvede alla revoca dell'autorizzazione dandone contestuale comunicazione ai soggetti ed enti sopra citati.

3. Il provvedimento di revoca contiene:

a) la data di cessazione dell'attività dell'impianto, che non deve essere superiore a novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca;

b) l'ordine di smantellamento dell'impianto e di rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto stesso, nonché di eventuale bonifica del suolo. In caso di area pubblica, il titolare provvederà al ripristino delle aree demaniali; le operazioni non possono protrarsi oltre il termine di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, salvo il rispetto di tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni previste in merito dalla normativa vigente.

4. Il titolare che intende apportare al proprio impianto modifiche soggette a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f*) del presente regolamento, può farne richiesta solo nel caso in cui sia stata effettuata dal comune la verifica di compatibilità dell'impianto.

Il titolare di impianto, qualora lo stesso non sia stato ancora verificato, presenta istanza allegando l'autocertificazione nella quale dichiara espressamente che l'impianto non ricade in alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste del presente articolo.

Art. 5.

Requisiti e indicazioni per i nuovi impianti stradali

1. I nuovi impianti rispettano i seguenti requisiti:

a) siti incompatibili: non possono essere realizzati nuovi impianti in aree caratterizzate dai profili di incompatibilità di cui al precedente art. 4, nelle aree di incompatibilità individuate dai comuni o comunque individuate dalla d.g.r. n. 6/48714 del 29 febbraio 2000;

b) dimensioni delle aree di impianto: i nuovi impianti sono collocati in aree aventi le superfici minime indicate nell'allegata tavola 2.

Le superfici devono essere effettivamente agibili e praticabili dall'utente, ad esclusiva disposizione del punto vendita e misurate al netto di eventuali aree destinate a parcheggio;

c) presenza di servizi ed attività integrative. Nei nuovi impianti sono previsti:

1) un fabbricato a servizio dell'utente con relativi spazi riservati a parcheggio;

2) una o più isole di distribuzione dei carburanti, adeguatamente coperte da idonee pensiline;

3) l'erogazione di almeno due prodotti;

4) le apparecchiature per il self-service pre-pagamento e pagamento posticipato;

5) uno o più servizi all'automezzo ed all'utente di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*);

6) una o più attività commerciali integrative di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), con relativi spazi riservati a parcheggio.

Il fabbricato di cui al punto 1) contiene in ogni caso servizi igienici di uso pubblico nonché la cassa per il pagamento posticipato, ha una superficie minima di 30 m² e uno spazio limitrofo a parcheggio di almeno due posti auto.

Le attività commerciali di cui al punto 6) hanno complessivamente superficie massima di 150 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, 250 mq. nei comuni con popolazione superiore, e sono dotate di posti auto per una superficie non inferiore al 50% di quella di vendita.

La Regione, nel promuovere l'integrazione ed il miglioramento dell'efficienza complessiva del sistema distributivo in termini di servizio reso all'utenza, considera l'inserimento, nella normativa regionale sui pubblici esercizi, di apposite disposizioni e di indirizzi di programmazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercizi collocati nelle aree di impianto.

Gli impianti di distribuzione del solo prodotto metano sono autorizzati anche in deroga ai punti 3), 4), 5), 6).

Gli impianti di distribuzione del solo g.p.l. sono autorizzati anche in deroga punto 3);

d) distanze tra impianti a benzine e/o gasolio: l'apertura di un nuovo impianto rispetta le distanze minime da impianti esistenti previste all'allegata tavola 3. Le distanze sono misurate rispettando i seguenti criteri:

1) punto di riferimento è la mezzeria dell'accesso sulla pubblica via, posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino ad un impianto esistente, misurato dalla mezzeria del suo accesso più vicino al progettato nuovo impianto, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita all'interno del piazzale;

2) le distanze vanno misurate sulla viabilità pubblica, sul percorso più breve nel rispetto del codice della strada;

3) le distanze indicate nella tav. 3 - «Fuori centro abitato» - alle lettere *b*) e *c*) sono rispettate anche nel caso in cui la strada statale proseguendo si trasformi in strada provinciale e viceversa, essendo prevalente il concetto della continuità viabilistica;

4) nel caso di strada statale o provinciale con 4 o più corsie e spartitraffico centrale che, proseguendo, diventi a due corsie, e viceversa, valgono le distanze minime previste alla lettera *c*) della tavola 3;

5) con riferimento a quanto previsto alla tavola 3 - «Centro Abitato» - lettera *a*) si precisa che, nel caso di centri abitati contigui ancorché appartenenti a comuni diversi, si rispettano le distanze indicate alla tavola 3 «fuori centro abitato»;

e) distanze tra impianti a metano: per favorire la fase di primo sviluppo di diffusione territoriale di distributori eroganti metano, i comuni:

1) autorizzano la realizzazione di nuovi punti vendita metano nel rispetto delle distanze di cui alla tavola 4 allegata;

2) per tutti i comuni appartenenti alle zone critiche individuate nell'allegato A alla d.g.r. 19 ottobre 2001 n. 7/6501 la distanza da applicare per l'autorizzazione di nuovi punti vendita metano è stabilita in ogni caso in almeno km 2;

3) autorizzano, nel rispetto dei punti 1) e 2) sopraccitati e di tutte le specifiche norme di sicurezza ed ambientali, la realizzazione di impianti ad uso pubblico collocati in fregio ad aree private ove sia installato un impianto metano ad uso privato, purché entrambi gli impianti di erogazione utilizzino le stesse strutture ed attrezzature di rifornimento attraverso accordi con il titolare dell'impianto ad uso privato;

f) distanze tra impianti a g.p.l.: i comuni autorizzano gli impianti a g.p.l. nel rispetto delle distanze di cui alla tavola 5 allegata.

2. Al fine di garantire un'adeguata diffusione del servizio, i comuni sprovvisti di impianti di distribuzione di carburanti possono, in deroga all'art. 3, nonché all'art. 5, comma 1, lettere *b*) e *c*), autorizzare l'installazione di un punto vendita qualora questo si trovi ad una distanza superiore a km 5 da altro punto vendita. Se il comune

appartiene ad una comunità montana sono autorizzabili impianti anche in deroga all'art. 4, comma 1, lett b), d) e), previa verifica da parte del comune circa l'inesistenza di possibili collocazioni più idonee e previo parere dell'ente proprietario della strada.

I suddetti impianti non possono essere trasferiti, né chiusi per la realizzazione di nuovi impianti in attuazione dell'art. 3. La gestione di tali impianti avviene anche mediante il solo utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, purché sia assicurata adeguata sorveglianza degli stessi.

Agli impianti così autorizzati non potranno essere applicati i benefici previsti all'art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998.

3. I comuni possono autorizzare l'installazione di nuovi impianti su aree di loro proprietà, aventi tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento, appositamente individuate e messe a bando.

L'assegnazione delle aree dovrà avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica.

4. Nella progettazione di nuovi impianti ricadenti in ambiti di interesse storico, ambientale e paesaggistico, al fine di mitigarne l'impatto visivo, si dovrà porre particolare attenzione a:

a) l'utilizzo di materiali e colori, nelle finiture, adeguate all'insersimento nell'ambiente circostante, sia costruito che naturale;

b) il contenimento, nel numero e nelle dimensioni, di pali, cartelli, insegne luminose e non, ed altra segnaletica;

c) la dotazione di aiuole e spartitraffico coltivati a verde, nonché di alberature adeguate ad ombreggiare le zone di parcheggio ed a mascherare l'impianto verso le aree contermini: la Regione promuove allo scopo iniziative di sensibilizzazione e qualificazione progettuale anche in collaborazione con gli operatori del settore.

Art. 6.

Procedure amministrative per l'installazione di nuovi impianti stradali

1. La domanda di autorizzazione è presentata al sindaco del comune dove si intende realizzare l'impianto e deve indicare, con dichiarazione sostitutiva - autocertificazione - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:

a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o nel caso di società del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del codice civile;

b) la località in cui si intende installare l'impianto;

c) la dettagliata composizione del nuovo impianto e degli eventuali impianti da chiudere;

d) autocertificazione contenente l'esistenza dei requisiti previsti all'art. 5;

e) dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998.

2. Alla domanda sono inoltre allegati:

a) perizia giurata, redatta da tecnici competenti, iscritti ai relativi albi professionali, per la sottoscrizione del progetto presentato, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle presenti norme, disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, prescrizioni fiscali, sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale, nonché il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti; attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, individuate dal comune in attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modifiche. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovrà attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla deliberazione di giunta regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia n. 11 S.O. del 13 marzo 2000, nonché il rispetto delle norme previste dal presente regolamento;

b) attestazione della disponibilità dell'area con sottoscrizione autenticata del proprietario. Nel caso in cui l'area interessata realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare attestazione del comune interessato che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;

c) modelli Das (ex HTER 16) concernenti la dimostrazione che gli impianti destinati alla chiusura sono attivi e funzionanti o copia dell'autorizzazione alla sospensione dell'esercizio;

d) copie delle concessioni/autorizzazioni degli impianti oggetto di trasferimento e concentrazione;

e) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista; e nel caso di impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l'interessato dovrà inoltre provvedere ad inoltrare, all'ente proprietario della strada con l'evidenziazione che trattasi di nuovo impianto stradale, copia della domanda recante il timbro di ricevuta del comune e corredata della documentazione prevista, nonché della ulteriore documentazione indicata ai sotto elencati punti f), g), h), i):

f) rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all'impianto;

g) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie: incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;

h) rilievo come il precedente con inserito lo stato di progetto;

i) una planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo dove sia evidenziata la superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.

L'ente proprietario provvederà a comunicare al comune ed al richiedente il proprio parere di conformità entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

3. Nel caso in cui il comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 32/1998, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. In caso di mancata integrazione, il comune decide in base alla documentazione in atti.

Il termine non sarà interrotto da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazione petrolifera, il richiedente avvia le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.

Copia della domanda, corredata della documentazione che verrà individuata con successivo atto dirigenziale, con timbro e data di ricevimento o dell'avviso di ricevimento da parte del comune, è trasmessa a cura dell'interessato alla Regione.

4. Il comune, fatta salva la procedura definita per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive, ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti, provvede a:

a) verificare la conformità della domanda alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché il rispetto delle norme previste dal presente regolamento;

b) verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate, dal comune in attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modifiche. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovrà verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla deliberazione di giunta regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia n. 11, S.O. del 13 marzo 2000;

c) acquisire il parere dell'A.S.L. competente per territorio, per gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 5 del decreto legislativo n. 32/1998, qualora il richiedente non abbia allegato all'istanza tale parere, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;

d) acquisire il parere dell'ARPA competente per territorio per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

e) richiedere alla Regione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 32/1998, il parere di conformità al piano e l'individuazione delle priorità cronologiche delle domande pervenute, in relazione all'osservanza delle norme di indirizzo programmatico della rete;

f) acquisire il parere preventivo del comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, attestante la conformità del progetto dell'impianto alle norme tecniche e di sicurezza vigenti

in materia, qualora, il richiedente, non abbia allegato all'istanza tale parere, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;

g) acquisire il preventivo parere dell'ufficio tecnico di finanza, territorialmente competente, attestante l'osservanza della normativa tributaria;

h) acquisire il nulla-osta dei comuni ove sono ubicati gli impianti oggetto di eventuale chiusura volontaria;

i) provvedere, nel caso in cui, l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta al vincolo paesaggistico, agli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 18/1997;

j) acquisire il previsto parere di conformità dell'ente proprietario della strada (ANAS o provincia) sulla base della documentazione direttamente inoltrata dal richiedente all'ente proprietario, così come previsto al precedente art. 6, comma 1; gli enti coinvolti nella procedura devono trasmettere i pareri di competenza, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta al comune e per conoscenza al soggetto richiedente.

Nel caso in cui la regione esprima parere di non conformità alla programmazione regionale, il comune rigetta l'istanza e ne dà comunicazione alla regione ed agli enti coinvolti nel procedimento.

Trascorsi novanta giorni dalla data risultante dal protocollo del comune, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione petrolifera, il comune completa il procedimento edilizio ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 32/1998, e trasmette copia dell'autorizzazione alla regione e ai comuni contermini il giorno stesso del rilascio.

L'autorizzazione si intende revocata se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto non sarà attivato, salvo proroghe per motivate ragioni.

5. I comuni nei cui territori sono ubicati gli impianti per i quali il richiedente propone la volontaria chiusura, per la realizzazione di un nuovo impianto di carburanti in un altro comune, possono procedere alla diretta intestazione dell'autorizzazione relativa all'impianto che viene chiuso, dandone comunicazione alla regione, alle seguenti condizioni:

a) l'impianto, oggetto di chiusura sia:

unico sul territorio comunale;

non ci sia altro punto vendita ad una distanza di effettiva percorrenza inferiore a km. 10;

b) deve essere compatibile con le norme di sicurezza ambientale;

c) deve essere coperto da regolare certificato di prevenzione incendi in corso di validità;

d) deve rispettare i requisiti di compatibilità previsti dal presente regolamento;

e) non può più essere ceduto a terzi, né trasferito in luogo diverso dal territorio comunale;

f) acquisizione delle attrezzature dell'impianto, con atto regolarmente registrato all'ufficio del registro competente per territorio; agli impianti così autorizzati non potranno essere applicati i benefici previsti all'art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998.

6. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione ha i seguenti requisiti soggettivi:

a) ha compiuto il diciottesimo anno di età;

b) è cittadino italiano, o ente italiano o degli Stati dell'Unione europea, oppure società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati, oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società Italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione; l'autorizzazione non può essere rilasciata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

c) che siano stati dichiarati falliti;

d) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena di reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, al massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

e) che siano sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

f) che abbiano riportato nel quinquennio, precedente condanna per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto-legge n. 271 del 5 maggio 1957, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 2 luglio 1957 e successive modificazioni; l'accertamento delle summenzionate condizioni ostantive al rilascio dell'autorizzazione può essere effettuato d'ufficio.

7. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti, attivo e funzionante o in regolare sospensiva, le parti interessate ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni dall'atto di compravendita o della cessione del ramo d'azienda, di cui deve esserne allegata copia regolarmente registrata all'ufficio del registro competente per territorio.

8. L'esercizio degli impianti non può essere sospeso, salvo l'osservanza del turno feriale, senza l'autorizzazione del comune, di durata definita, rilasciata su motivata richiesta.

La richiesta di sospensiva deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il regolare esercizio dell'impianto (modelli DAS relativi agli ultimi 3 rifornimenti e/o fotocopia del registro di carico e scarico).

Ove l'interruzione del servizio sia operata per motivi di sicurezza o di particolare gravità, le domande di sospensiva possono essere presentate al comune entro trenta giorni successivi all'interruzione.

La sospensiva può essere autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi, e potrà essere prorogata solo per documentati motivi, che devono essere segnalati al comune prima del termine dell'originaria scadenza, o nel caso in cui il titolare abbia presentato domanda di volontario trasferimento/concentrazione dell'impianto.

In tutti gli altri casi la proroga della sospensiva non può essere autorizzata.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non comunichi la riattivazione dell'impianto entro il termine di scadenza della sospensiva, il comune provvede all'accertamento della riapertura dell'impianto.

Nel caso in cui l'impianto risulti chiuso, il comune provvede alla revoca dei titoli autorizzativi e ne ingiunge la rimozione, dandone comunicazione all'ente proprietario della strada nel caso di impianti realizzati in fregio a strade statali o provinciali.

Per la realizzazione di nuovi impianti i richiedenti, possono chiedere il trasferimento della autorizzazione, ove necessario in base alla presente normativa, esclusivamente di impianti attivi o in regolare sospensiva, all'atto della presentazione dell'istanza, eccezione fatta per gli impianti le cui autorizzazioni sono state revocate per motivi di incompatibilità così come previsto all'art. 4.

Gli impianti oggetto di trasferimento possono essere rimossi, previa autorizzazione del comune, solo successivamente alla presentazione dell'istanza di nuovo punto vendita.

In caso di rigetto dell'istanza di nuovo punto vendita, gli impianti rimossi, a seguito dell'autorizzazione allo smantellamento da parte del comune, vengono automaticamente portati in detrazione dai dati di riferimento per la programmazione regionale.

Agli effetti della programmazione regionale gli impianti vengono considerati rimossi dalla data di emissione dell'autorizzazione comunale, indipendentemente dalla data di effettiva rimozione.

Le autorizzazioni relative agli impianti rimossi senza la preventiva autorizzazione comunale sono considerate decadute a tutti gli effetti.

9. Nel caso di nuovi impianti, il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, nominerà una commissione di collaudo composta da rappresentanti di:

comune;

vigili del fuoco;

ufficio tecnico di finanza;

ARPA Lombardia.

Il sopralluogo per il collaudo dovrà essere eseguito entro sessanta giorni dalla richiesta ed i lavori verranno svolti alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato.

La commissione accerta la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell'impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione.

Sarà cura del comune, entro il termine di quindici giorni, a trasmettere: al comando provinciale dei vigili del fuoco, all'ufficio tecnico di finanza, all'A.S.L. e all'ARPA territorialmente competente, copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato

di prevenzione incendi e del registro di carico e scarico dei carburanti. Una copia del verbale verrà trasmessa al titolare dell'autorizzazione ed alla Regione Lombardia.

Qualora, durante le operazioni di collaudo, siano accertate irregolarità, viene assegnato un termine massimo di sessanta giorni, per provvedere alla loro eliminazione o ove si renda necessario si dispone la rinnovazione del collaudo.

Le spese di collaudo sono a carico del richiedente.

In attesa del collaudo e su richiesta della società, il sindaco può concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della sotto elencata documentazione:

a) perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità delle opere nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale, fiscale e stradale nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato e comunicato;

b) richiesta ai vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno, da parte di quest'ultimo, all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco.

Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto G.P.L. e del prodotto metano.

Art. 7.

Ammodernamento degli impianti esistenti

1. Per l'ammodernamento di impianti esistenti sono rispettate le seguenti indicazioni:

a) requisiti degli impianti: gli impianti esistenti possono essere ammodernati ai sensi del presente regolamento qualora non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4, l'ammodernamento è soggetto ad autorizzazione tranne nei casi previsti all'art. 2, comma 1, lettera e) o dove i seguenti punti fanno esplicito riferimento al solo obbligo di comunicazione.

Anche nell'ammodernamento di impianti esistenti deve essere garantito il rispetto delle indicazioni di cui all'art. 5, comma 4;

b) introduzione del servizio self-service con pre-pagamento: l'installazione di apparecchiatura self-service pre-pagamento negli impianti esistenti, può essere realizzata a condizione che l'impianto sia dotato di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina ed eroghi almeno le benzine e gasolio, con la sola comunicazione al comune contenente autocertificazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo.

Il comune può concedere deroghe a impianti che non rispettano tali condizioni se trattasi dell'unico impianto carburanti presente nel territorio comunale;

c) trasformazione di un impianto servito in self-service pre-pagamento: la trasformazione del sistema di erogazione, da servito a esclusivamente self-service pre-pagamento degli impianti esistenti può essere autorizzata, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, nell'ipotesi in cui vi sia un unico impianto nel comune, erogante almeno benzine e gasolio e in assenza di altri impianti a distanza inferiore a km 5.

In tali casi la trasformazione dell'impianto costituisce, a tutti gli effetti, nuova autorizzazione da rilasciarsi in base a quanto stabilito al precedente art. 5, comma 2.

Il titolare dell'autorizzazione di impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento deve obbligatoriamente provvedere a:

1) garantire la sorveglianza degli impianti con personale qualificato, ai fini della sicurezza degli utenti;

2) ottemperare tempestivamente ad ogni altra ed eventuale prescrizione emanata dalle autorità competenti;

d) introduzione del servizio self-service con pagamento posticipato: l'introduzione delle apparecchiature per il servizio self-service con pagamento posticipato può essere autorizzato qualora l'impianto sia dotato di quanto previsto al precedente art. 5, comma 1, lettera c), punti 1), 2), 3) o la domanda di ammodernamento ne preveda l'inserimento;

e) introduzione di servizi e attività integrative: è liberamente consentita l'installazione su impianti esistenti di colonnine per l'alimentazione di autovetture elettriche, nonché le attrezzature necessarie per l'esercizio di noleggio di autovetture elettriche, a condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza vigenti in materia.

L'ammodernamento di un impianto esistente con l'introduzione di attività relative alla somministrazione di alimenti e bevande, è autorizzabile a condizione che:

1) le superfici dell'area di impianto siano quelle previste dall'art. 5, comma 1, lettera b);

2) l'impianto sia dotato di quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera c), punti 1), 2), 3), 4);

tali condizioni possono essere derogate dal comune nel caso in cui l'impianto da ammodernare sia:

unico sul territorio comunale;

dichiarato compatibile;

distanza più di km 10 da altro impianto (km. 5 nelle comunità montane);

f) ristrutturazione dell'impianto in loco: l'ammodernamento può avvenire, senza modificarne la localizzazione, attraverso la totale ristrutturazione dell'impianto comportante modifiche non comprese tra quelle previste all'art. 2, comma 1, lettera e), nel rispetto, di tutte le precedenti norme di cui al presente articolo;

g) aggiunta di nuovi prodotti è considerato ammodernamento anche l'aggiunta di nuovi prodotti rispetto a quelli già erogati, in particolare nel caso di aggiunta g.p.l. e metano si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere e) ed f).

2. La richiesta di autorizzazione al comune per l'ammodernamento degli impianti esistenti contiene:

a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o legale rappresentante; nonché per le società i dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2, del codice civile;

b) dettagliata composizione dell'impianto da modificare;

c) perizia giurata, redatta da tecnici competenti per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritti ai relativi albi professionali, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle presenti norme, disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, prescrizioni fiscali, sicurezza sanitaria, ambientale (con particolare riferimento ai sistemi omologati di recupero dei vapori) e stradale, tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale, nonché, nel caso in cui il presente regolamento lo preveda, il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti. Deve inoltre attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree, individuata dal comune in attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/1998, e successive modifiche. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovrà attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla deliberazione di giunta regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia n. 11, S.O. del 13 marzo 2000;

d) in assenza della verifica di compatibilità da parte del comune, copia dell'autocertificazione nella quale il titolare dell'impianto dichiari che l'impianto non ricade in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

La domanda è corredata della sottoelencata documentazione:

e) dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al comando provinciale dei vigili del fuoco, ai fini di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 21 gennaio 1998;

g) disegni planimetrici dell'impianto timbrati e firmati dal responsabile tecnico del progetto;

h) autocertificazione relativa al rispetto della norma del presente articolo.

3. Copia della domanda, con timbro e data di ricevimento o dell'avviso di ricevimento da parte del comune, è trasmessa, a cura dell'interessato alla regione.

La domanda si intende assentita qualora il comune non formulà motivate osservazioni entro novanta giorni dalla richiesta, salvo che per l'aggiunta dei prodotti g.p.l. e metano, che, per motivi di sicurezza, richiedono comunque autorizzazione espressa.

Il comune contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ne trasmette copia alla Regione.

4. Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa e di semplificazione delle procedure, l'esercizio provvisorio di un impianto di distribuzione carburanti è autorizzato dal comune previa presentazione, da parte dell'interessato, della perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità delle opere alle disposizioni di cui alla d.c.r. n. VI/1309.

L'interessato deve inoltre allegare copia della:

ricevuta del comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dall'art. 3 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998;

ricevuta di richiesta d'aggiornamento della licenza d'esercizio presentata all'U.T.F.

Una volta presentati al comune, la copia del certificato di prevenzione incendi aggiornato, copia della licenza U.T.F. aggiornata, l'esercizio dell'impianto da provvisorio diventa definitivo.

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, rilasciata dal comune a seguito della documentazione presentata dal richiedente, non annulla né sostituisce i sopralluoghi previsti dalle normative dei Vigili del fuoco, dell'U.T.F., dall'A.S.L. e dall'ARPA territorialmente competente.

Sono escluse dall'esercizio provvisorio con la procedura semplificata di cui al presente articolo, le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto G.p.l. e del prodotto metano che devono comunque essere sottoposte a collaudo con la procedura di cui all'art. 6, comma 9.

Art. 8.

Impianti per aeromobili e natanti

1. La realizzazione di nuovi impianti può essere autorizzata in deroga agli articoli 3 e 5, fermo restando il rispetto di tutte le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

Devono essere adibiti esclusivamente al rifornimento dei mezzi avio e natanti.

Art. 9.

Impianti autostradali

1. L'apertura di nuovi impianti e l'ammodernamento di quelli esistenti sulle autostrade e sui raccordi autostradali, connessa al soddisfacimento del fabbisogno di rifornimento dell'utenza autostradale, è subordinata al rispetto delle indicazioni dell'art. 15 della d.c.r. n. VI/1309 del 29 settembre 1999 contenente il Programma di razionalizzazione della rete distributiva.

2. Sino all'approvazione di apposite norme attuative in materia, il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di rifornimento di cui all'art. 8 è operato dal comune, previo parere vincolante della regione in ordine al rispetto del precedente comma.

3. Il parere viene espresso in sede di Conferenza di servizi, convocata dal comune ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, alla quale parteciperanno gli enti e le amministrazioni titolari di nulla-osta, pareri, autorizzazioni (A.S.L., ARPA, V.V.F., U.T.F., Società proprietarie delle autostrade) oltre ai comuni contermini in qualità di uditori.

La domanda di concessione è inoltrata al comune, alla regione e agli altri partecipanti alla Conferenza, corredata di tutta la documentazione indicata dal presente regolamento per i nuovi impianti non autostradali.

Capo II

IMPIANTI AD USO PRIVATO

Art. 10.

Norme per l'installazione e la ristrutturazione

1. Impianti ad uso privato sono consentiti nel rispetto dei seguenti requisiti e indicazioni:

a) definizione: per impianto di distribuzione di carburanti uso privato si intende un complesso di attrezzi fissi o mobili ubicato all'interno di aree private non aperte al pubblico accesso quali stabilimenti, cantieri, depositi e simili e destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi di proprietà o di uso esclusivo.

In questa fattispecie di impianti ad uso privato si intendono compresi anche quelli attrezzati per il rifornimento di aeromobili e natanti.

Gli impianti devono essere realizzati nel rigoroso rispetto delle prescrizioni fiscali, norme di sicurezza incendi, sanitaria ed ambientale previste dalla normativa vigente.

Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito pena, in caso di trasgressione, della revoca dell'autorizzazione.

Gli enti pubblici, le aziende speciali e le società a partecipazione pubblica, nonché i soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, autorizzati all'installazione di impianti di metano ad uso privato, possono stipulare accordi per il rifornimento presso tali impianti da parte di automezzi di proprietà di altri analoghi soggetti.

Il titolare di impianto ad uso privato, con erogazione di metano, può stipulare accordi per l'installazione di impianti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e);

b) modifiche non soggette ad autorizzazioni: non sono soggette a specifiche autorizzazioni, nel rispetto comunque delle procedure edilizie, le modifiche degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e);

Le variazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate al comune e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e, non sono soggette né a collaudo né alla procedura d'esercizio provvisorio.

Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al comune, alla regione, e agli altri enti coinvolti ai fini dell'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi e licenza U.T.F. ove richiesta;

c) requisiti nuovi impianti: i nuovi impianti ad uso privato devono essere ubicati in congrua localizzazione, al fine di rispettare le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale e di compatibilità con le strutture e le attrezzature ricadenti nell'area di proprietà e nelle aree limitrofe.

L'autorizzazione all'installazione dei nuovi impianti è rilasciata dal comune, che ne invia copia alla regione.

I titolari di impianti hanno l'obbligo di trasmettere alla regione entro il successivo 31 marzo di ogni anno la scheda informativa che verrà allo scopo predisposta con successivo atto dirigenziale; in sede di prima applicazione i titolari provvederanno entro novanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia dell'atto dirigenziale.

I comuni sono tenuti a far conoscere ai titolari di impianti il contenuto del presente regolamento;

d) ristrutturazione e aggiunta di nuovi prodotti per la ristrutturazione di impianti esistenti sono valide le stesse norme e procedure dettate per i nuovi impianti.

L'aggiunta di nuovi prodotti, nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali ed ambientali, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del comune.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione il comune ne trasmette copia alla regione.

In entrambi i casi la richiesta di autorizzazione o la comunicazione dovrà essere corredata di quanto indicato al successivo comma 2, lettera j);

e) incompatibilità: gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere zone entro le quali non è possibile ubicare nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato.

2. La domanda di autorizzazione contiene:

a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui all'art. 2250 commi 1 e 2 del Codice civile;

b) la località in cui si intende installare l'impianto;

c) la dettagliata composizione dell'impianto;

d) documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'area sulla quale si intende installare l'impianto;

e) perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, che deve contenere le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni del piano regolatore nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale;

f) dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998;

g) planimetria dell'impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto;

h) elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l'impianto e dichiarazione di impegno, da parte del soggetto richiedente, all'utilizzo dell'impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo;

i) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

j) autorizzazione originaria nel caso di ristrutturazione; la domanda va rivolta al comune ove si intende eseguire l'opera.

In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti, ad uso privato, le parti interessate ne danno comunicazione al comune, alla regione e ove previsto dalla normativa fiscale, all'ufficio tecnico di finanze entro quindici giorni.

La comunicazione, di cui sopra, dovrà essere corredata dell'atto di compravendita o della cessione del ramo d'azienda regolarmente registrato all'ufficio del registro competente per territorio.

I soggetti, che abbiano installato impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del regolamento, dovranno presentare istanza di autorizzazione degli stessi con le procedure indicate al presente articolo.

Per la regolarizzazione di questi impianti la perizia giunta di cui al precedente punto e) può essere sostituita da un progetto di adeguamento alle norme previste dal presente articolo.

Qualora il richiedente sia già in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità, il comune non dovrà procedere alla richiesta di parere al Comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio.

Per la messa in esercizio di questi impianti scattano le norme di esercizio provvisorio, ad eccezione di quelli che sono in regolare possesso di C.P.I. in corso di validità.

Gli impianti che, entro il termine sopra indicato, non saranno stati regolarizzati, non potranno essere più utilizzati ed il comune dovrà ingiungere la loro rimozione.

Si applicano le procedure di collaudo di cui al precedente art. 6, comma 9.

Capo III

ATTIVITÀ REGIONALE

Art. 11.

Monitoraggio e iniziative

1. La regione opera una continuativa attività di conoscenza, analisi e valutazioni dell'evoluzione della rete di distribuzione carburanti al fine di adeguare le proprie scelte di programmazione e di indirizzo dell'attività degli enti locali.

L'attività di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione del piano di ristrutturazione della rete di distribuzione, di cui al presente articolo, è realizzata con il supporto e la partecipazione della Consulta regionale per i carburanti che formulera' pareri e proposte in ordine ad eventuali adeguamenti e/o modifiche,

2. A tale scopo i titolari di autorizzazione entro il 31 marzo di ogni anno, devono obbligatoriamente trasmettere al comune e per conoscenza alla Regione, per ogni singolo impianto, la copia della scheda informativa, alla scopo predisposta con successivo atto dirigenziale, debitamente compilata in ogni sua parte, pena la sospensione delle istruttorie di competenza regionale per le istanze in corso.

Il comune provvederà a diffidare il titolare inadempiente con l'applicazione di una sanzione consistente nella sospensione dell'esercizio per l'impianto autorizzato.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, i titolari provvederanno entro novanta giorni, dalla pubblicazione nel *Bullettino ufficiale* della Regione Lombardia, del suddetto atto dirigenziale.

3. La regione promuove iniziative volte alla diffusione di nuove tecnologie, applicate agli automezzi ed ai carburanti, per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Art. 12.

Coordinamento delle procedure regionali e comunali

1. Entro trenta giorni dal ricevimento di copia della domanda, relativa alle autorizzazioni per impianti ad uso pubblico, la Regione comunica al comune il parere di conformità al piano.

Entro lo stesso termine la regione comunica la sospensione del procedimento in relazione a domande concorrenti.

Sono concorrenti le domande tra loro incompatibili in base alle disposizioni del presente regolamento.

L'ordine di precedenza nell'esame delle domande concorrenti è determinato dalla data di ricevimento della copia della domanda da parte della Regione.

In caso di diniego sulla domanda il procedimento si considera concluso ai fini della programmazione regionale se, entro duecentoquaranta giorni dalla presentazione della stessa al comune, cui si aggiungono i periodi di eventuali sospensive, l'interessato non abbia comunicato l'avvio di azioni in sede giurisdizionale o amministrativa.

In caso di mancata adozione del provvedimento espresso da parte del comune, la domanda si intende decaduta, ai fini della programmazione regionale, se, entro duecentoquaranta giorni dalla presentazione della stessa al comune, cui si aggiungono i periodi delle eventuali sospensive, l'interessato, previa diffida ad adempiere, non abbia comunicato di considerare accolta la domanda ai sensi dell'art. 1, comma 32 del decreto legislativo n. 32/1998.

Salvo che non siano pendenti ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, l'autorizzazione si intende revocata se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto non sarà attivato.

La regione dà comunicazione agli interessati della riattivazione dei procedimenti sospesi dopo la conclusione dei procedimenti relativi a domande concorrenti.

2. Nel caso di domande per la realizzazione di nuovi impianti, in fregio a strade progettate ma non ancora realizzate, l'avvio del procedimento e i termini previsti nel presente articolo, decorrono dal momento di avvenuta entrata in esercizio della strada fatto salvo l'ordine cronologico delle domande come sopra specificato.

Art. 13.

Azioni regionali per il contenimento delle emissioni inquinanti

1. Al fine di prevenire ed abbattere le emissioni inquinanti che derivano dal traffico veicolare, la Regione promuove la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto inquinante dei veicoli.

In raccordo con quanto previsto nel documento di programma «Libro Azzurro della mobilità e dell'ambiente» riveste priorità la promozione della diffusione dei veicoli ecologici, a trazione elettrica e ibrida, alimentati a metano e G.p.l.

A tale scopo si ravvisa la necessità del potenziamento della rete di distribuzione di metano per autotrazione; la regione, anche mediante l'apporto tecnico di un apposito Tavolo di lavoro, individua un piano d'azione per lo sviluppo della rete con la disponibilità, entro il prossimo 2004, di almeno 100 impianti di distribuzione di metano in Lombardia.

Art. 14.

Accompagnamento delle deleghe e formazione

1. Al fine di promuovere la puntuale conoscenza delle disposizioni normative inerenti la rete di distribuzione del carburanti e i contenuti del presente regolamento la regione promuove iniziative di informazione e formazione, rivolte principalmente al personale degli enti locali interessato per competenza.

Art. 15.

Norme finali e transitorie

1. È abrogato il regolamento regionale n. 2 del 21 luglio 2000, dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alle istanze presentate sino all'entrata in vigore del presente regolamento si applica la normativa vigente alla data della loro presentazione.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 13 maggio 2002

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/8994 del 7 maggio 2002).

(*Omissis*).

02R0407

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 novembre 2000, n. **40**.

Modifica al decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, concernente il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 52 del 19 dicembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3922 del 23 ottobre 2000

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 5, dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 6:

«6 l'esecuzione delle provviste e dei servizi necessari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne, esclusa l'assunzione di personale, anche a tempo parziale, e fatto salvo quanto previsto all'art. 2, viene disposta dai direttori dei rispettivi circoli didattici di scuola materna, che provvedono ad ordinare le relative spese nel limite delle somme messe a loro disposizione».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

02R0422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 novembre 2000, n. **41**.

Modifica del regolamento sulla scuola superiore di sanità.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 53 del 27 dicembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3937 del 23 ottobre 2000.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti allegati 8, 9, 10 e 11, allegati al presente decreto:

a) Allegato 8 - Ordinamento didattico del corso per igienisti dentali;

b) Allegato 9 - Ordinamento didattico del corso per tecnici ortopedici;

c) Allegato 10 - Ordinamento didattico del corso per podologi;

d) Allegato 11 - Ordinamento didattico del corso per tecnici sanitari della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

ALLEGATO 8
(Art. 1, lettera *c*)

CORSO DI DIPLOMA DI IGIENISTA DENTALE

Finalità, organizzazione, requisiti d'accesso.

1. Il corso di diploma di igienista dentale ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ai sensi dell'art. 11-ter del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, ed il rilascio del titolo di «Igienista dentale».

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere compiti di prevenzione delle affezioni orodentali alle dipendenze degli odontoiatri e medici-chirurghi legittimati, ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 1999, n. 137.

Ordinamento didattico.

1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti eletive, volte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10 per cento del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate all'apprendimento individuale

o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti, a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far acquisire allo studente i fondamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni biologici, le basi di anatomo-fisiologia e di patologia in generale ed in particolare del cavo orale ed i principi di educazione sanitaria dentale; lo studente deve apprendere inoltre le basi teoriche e pratiche di odontostomatologia sufficienti a poter collaborare alla compilazione della cartella odonto-stomatologica ed alla raccolta di dati tecnico-statistici; deve infine acquisire capacità di ablazione del tartaro, di levigatura delle radici, di utilizzo delle metodiche di igiene orale e di quelle atte a mettere in evidenza placca batterica e patina dentale.

3. Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: B01B - Fisica, E05A - Biochimica, E06A - Fisiologia umana, E07X - Farmacologia, E09A - Anatomia umana, F04A - Patologia generale, F05X - Microbiologia e microbiologia clinica, F07I - Malattie infettive, F13A - Materiali dentari, F13B - Malattie odontostomatologiche, F21X - Anestesiologia, F22A - Igieni generale e applicata. F22B - Medicina legale, M11E - Psicologia clinica.

4. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è volto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella B.

TABELLA A

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa, e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, nonché essere introdotto alla conoscenza delle nozioni di base delle cure e dell'assistenza secondo principi pedagogici.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B - Fisica, F01X - Statistica medica, K05B - Informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e propedeutica biochimica.

Settore: E05A - Biochimica.

A.3 Corso integrato di anatomo-fisiologia ed istologia.

Settori: E06A - Fisiologia umana, E09A - Anatomia umana, E09B - Istologia, E13X - Biologia applicata.

A.4 Corso integrato di microbiologia ed elementi di patologia generale.

Settori: F05X - Microbiologia e microbiologia clinica, F04A - Patologia generale.

A.5 Corso integrato di psicologia e pedagogia.

Settori: M09A - Pedagogia generale, M10A - Psicologia generale, M11E - Psicologia clinica.

A.6 Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C - Lingua inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi ospedalieri (compressive 700 ore annue).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - Didattico-organizzativa della fisiopatologia medica e speciale odontostomatologica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti della patologia umana integrati con le singole patologie del cavo orale sotto l'aspetto preventivo e diagnostico; deve apprendere i primi elementi teorici ed applicati di igiene del cavo orale.

B.1 Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settore: F04A - Patologia generale.

B.2 Corso integrato di igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria.

Settori: F07I - Malattie infettive, F22A - Igieni generale e applicata, F23I - Scienze e tecniche di igiene dentale.

B.3 Corso integrato di patologia e diagnostica per immagini odontoiatriche.

Settori: F13B - Malattie odontostomatologiche, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.4 Corso integrato di elementi di igiene dentale.

Settori: F13B - Malattie odontostomatologiche, F23I - Scienze e tecniche di igiene dentale.

B.5 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi ospedalieri (compressive 700 ore annue).

II ANNO - I SEMESTRE.

Area C - Principi e metodologia dell'educazione sanitaria, odontostomatologia preventiva, farmacologia e materiali dentari (crediti 6.0).

Obiettivi: lo studente deve acquisire strumenti idonei per un'attività di collaborazione finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute del cavo orale.

C.1 Corso integrato di odontoiatria sociale.

Settori: F22B - Medicina legale, Q05A - Sociologia generale, F02X - Storia della medicina.

C.2 Corso integrato di principi di farmacologia e anestesiologia.

Settori: E07X - Farmacologia, F21X - Anestesiologia.

C.3 Corso integrato di ortognatodonzia, disfunzioni crano-mandibolari ed odontoiatria infantile.

Settori: F13B - Malattie odontostomatologiche, F19A - Pediatria generale e specialistica, F13C - Chirurgia maxillofacciale.

C.4 Corso integrato di odontostomatologia preventiva.

Settori: F13B - Malattie odontostomatologiche, F23I - Scienze e tecniche di igiene dentale.

C.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II SEMESTRE.

Area D - Metodi e tecniche degli interventi riabilitativi ed integrativi applicabili alle situazioni cliniche (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di igienista dentale con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare l'intervento medico, nonché apprendere i principi generali della parodontologia, della protesi e dell'odontoiatria restaurativa.

D.1 Corso integrato di parodontologia ed implantologia.

Settore: F13B - Malattie odontostomatologiche.

D.2 Corso integrato di protesi e riabilitazione.

Settori: F13A - Materiali dentari, F13B - Malattie odontostomatologiche.

D.3 Corso integrato di odontoiatria restaurativa.

Settore: F13B - Malattie odontostomatologiche.

D.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area E - Esplorazione funzionale dell'apparato stomatognatico, educazione sanitaria (crediti 4.0).

Obiettivi: lo studente deve conseguire esperienze cliniche in igiene dentale con tecniche di spazzolamento e filo interdentale, apprendendo le procedure cliniche di igiene orale su pazienti adulti e bambini.

E.1 Corso integrato di scienze e tecniche di igiene dentale.

Settori: F13B - Malattie odontostomatologiche, F23I - Scienze e tecniche di igiene dentale.

E.2 Corso di materiali dentari.

Settore: F13A - Materiali dentari.

E.3 Corso integrato di metodologia epidemiologica ed igiene.

Settore: F22A - Igiene generale ed applicata.

E.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1200 ore nell'intero anno).

II SEMESTRE.

Area F - Tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, conoscenze di base per l'acquisizione e l'analisi di elaborati computerrizzati (crediti 3,0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, le conoscenze di base per la gestione di dati e banche dati, nel rispetto delle norme amministrative ed etiche.

F.1 Corso integrato di igiene applicata.

Settore: F23I - Scienze e tecniche di igiene dentale.

F.2 Corso integrato di psicologia applicata.

Settore: M11 - Psicologia applicata.

F.3 Corso integrato di diritto sanitario, medicina legale e bioetica applicata.

Settori: F22B - Medicina legale, N10X - Diritto amministrativo.

F.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA B

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

1. Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver compiuto in prima persona, in diretta dipendenza degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria (decreto ministeriale 15 marzo 1999, n. 137), le seguenti esperienze ed attività:

1) aver definito in almeno dieci casi un programma di educazione sanitaria che comprende una adeguata motivazione all'autocontrollo, alle visite periodiche, all'igiene domiciliare sia orale che alimentare;

2) aver effettuato almeno dieci valutazioni del risultato dell'igiene orale domiciliare e professionale con verifiche obiettive degli indici OHI, di placca, CPTIN, ecc.;

3) aver completato il trattamento di igiene orale in almeno dieci soggetti in età pediatrica, dieci soggetti in età adulta, dieci soggetti in età geriatrica;

4) aver compilato almeno cinquanta cartelle cliniche;

5) aver eseguito almeno cinque lucidature di restauri odontoiatrici, dieci ablazioni manuali di tartaro, dieci ablazioni di tartaro con ultrasuoni, cinque applicazioni di sigillanti;

6) aver effettuato dieci levigature di radici a cielo coperto-chiuso;

7) conoscere i principi della sterilizzazione, della prevenzione delle infezioni crociate e di quelle di pazienti a rischio;

8) aver seguito a rotazione le seguenti attività:

parodontologia per almeno cento ore;

odontoiatria infantile per almeno cinquanta ore;

ortodonzia per almeno cinquanta ore;

odontoiatria restaurativa per almeno cinquanta ore;

protesi almeno per cinquanta ore;

aver frequentato a rotazione i reparti di chirurgia orale, chirurgia, pediatrica, chirurgia generale, medicina generale e geriatria.

ALLEGATO 9
(Art. 1, lettera m)

CORSO DI DIPLOMA DI TECNICO ORTOPEDICO

Finalità, organizzazione, requisiti d'accesso.

1. Il corso di diploma di tecnico ortopedico ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ai sensi dell'art. 11-ter del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, ed il rilascio del titolo di «Tecnico ortopedico».

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di effettuare in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione, l'adattamento e l'applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sui paziente di misure e modelli, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 665.

Ordinamento didattico.

1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di apprendimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, volte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione: tali percorsi non possono eccedere il 10 per cento del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate all'apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i moduli, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti, a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per operare autonomamente nell'ambito della tecnologia ortopedica effettuando la costruzione, l'adattamento e l'applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

3. Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma:

settori: A02A - Analisi matematica, B01B - Fisica, E05A - Biochimica, E06A - Fisiologia umana, E09A - Anatomia umana, B10X - Biofisica, E13X - Biologia applicata, F04A - Patologia generale, F04B - Patologia clinica, F08A - Chirurgia generale, F16A - Malattie dell'apparato locomotore, F16B - Medicina fisica e riabilitativa, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia, I07X - Meccanica applicata alle macchine, I08A - Progettazione meccanica e costruzione di macchine, I09X - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, I10X - Tecnologia e sistemi di lavorazione, I14A - Scienza e tecnologia dei materiali, I26B - Bioingegneria chimica, I26A - Bioingegneria meccanica, M11E - Psicologia clinica.

4. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è volto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella B.

TABELLA A

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire in particolare le conoscenze di base di matematica, fisica, chimica e biologia, propedeutiche agli studi successivi.

A.1 Corso integrato di analisi matematica.

Settore: A02A - Analisi matematica.

A.2 Corso integrato di geometria e di statistica matematica.

Settori: A01C - Geometria, A02B - Probabilità e statistica matematica, F01X - Statistica medica.

A.3 Corso integrato di fondamenti di informatica.

Settore: K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

A.4 Corso integrato di fisica generale.

Settori: B01A - Fisica generale, B01B - Fisica, E10X - Biofisica medica.

A.5 Corso integrato di chimica, biochimica e biologia.

Settori: C03X - Chimica generale, C06X - Chimica, E05A - Biochimica, E13X - Biologia applicata.

A.6 Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C - Lingua inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in laboratori e in centri di informatica (complessive 700 ore annue).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - Anatomo-fisiologia dell'organismo umano, fisiopatologia, biomeccanica e materiali (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base in campo meccanico e dei materiali, nozioni di fisiopatologia, nonché le conoscenze della costituzione e del funzionamento dell'organismo umano.

B.1 Corso integrato di tecnologia dei materiali.

Settore: I14A - Scienza e tecnologia dei materiali.

B.2 Corso integrato di meccanica e sistemi meccanici.

Settore: I07X - Meccanica applicata alle macchine.

B.3 Corso integrato di disegno assistito dal calcolatore.

Settore: I09X - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

B.4 Corso integrato di anatomia umana.

Settori: E09A - Anatomia umana, E09E - Istologia.

B.5 Corso integrato di fisiologia generale e del movimento.

Settore: E06A - Fisiologia umana.

B.6 Corso integrato di fisiopatologia e biocompatibilità.

Settori: F04A - Patologia generale, F04B - Patologia clinica.

B.7 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (complessive 700 ore annue).

II ANNO - I SEMESTRE.

Area C - Elettrotecnica ed elettronica, misure e strumentazione, progettazione meccanica, malattie dell'apparato locomotore, medicina fisica e riabilitativa (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base in campo elettrico ed elettronico, apprendere i principi della progettazione meccanica, nonché nozioni elementari di gestione medica del disabile.

C.1 Corso integrato di elementi di elettrotecnica, elettronica e di macchine elettriche.

Settori: I17X - Elettrotecnica, I18X - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici, K01X - Elettronica.

C.2 Corso integrato di principi e metodologie della progettazione meccanica.

Settore: I08A - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.

C.3 Corso integrato di misure meccaniche e strumentazione.

Settori: I06X - Misure meccaniche e termiche, I08B - Meccanica sperimentale, I26A - Bioingegneria meccanica.

C.4 Corso integrato di fisiopatologia neurologica dell'apparato locomotore.

Settori: F11B - Neurologia, F16A - Malattie dell'apparato locomotore.

C.5 Corso integrato di medicina fisica e riabilitativa.

Settore: F16B - Medicina fisica e riabilitativa.

C.6 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1.000 ore nell'intero anno).

II SEMESTRE.

Area D - Tecnologie di lavorazione, diagnostica per immagini, chirurgia generale e specialistica, riabilitazione neuromotoria (crediti 5.0).

Obiettivi: lo studente deve apprendere conoscenze ed abilità tecniche per la prescrizione ed utilizzazione di organi artificiali, protesi e ortesi, compresa la loro lavorazione; lo studente deve essere in grado di rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali dell'uomo.

D.1 Corso integrato di tecnologie e sistemi di lavorazione.

Settore: I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione.

D.2 Corso integrato di organi artificiali, protesi e ortesi e loro costruzione.

Settore: I26A - Bioingegneria meccanica.

D.3 Corso integrato di diagnostica per immagini.

Settori: F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia, K06X - Bioingegneria elettronica.

D.4 Corso integrato di chirurgia generale e specialistica.

Settori: F08A - Chirurgia generale, F08B - Chirurgia plastica, F12B - Neurochirurgia.

D.5 Corso integrato di riabilitazione neuromotoria.

Settori: F06B - Neuropatologia, F16B - Medicina fisica e riabilitativa, M10A - Psicologia.

D.6 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area E - Biomeccanica, psicologia ed epidemiologia (crediti 4.0).

Obiettivi: lo studente deve approfondire l'aspetto biomeccanico del comportamento del tronco, degli arti superiore e inferiore e della loro protesi; deve altresì conseguire nozioni di psicologia clinica e di statistica medica.

E.1 Corso integrato di anatomo-fisiologia e biomeccanica del tronco.

Settori: E06A - Fisiologia umana, E09A - Anatomia umana, F11B - Neurologia, I26A - Bioingegneria meccanica.

E.2 Corso integrato di anatomo-fisiologia, biomeccanica e protesi dell'arto superiore.

Settori: E06A - Fisiologia umana, E09A - Anatomia umana, F16A - Malattie dell'apparato locomotore, I26A - Bioingegneria meccanica.

E.3 Corso integrato di anatomo-fisiologia, biomeccanica e protesi dell'arto inferiore.

Settori: E06A - Fisiologia umana, E09A - Anatomia umana, F16A - Malattie dell'apparato locomotore, I26A - Bioingegneria meccanica.

E.4 Corso integrato di psicologia, epidemiologia ed educazione sanitaria.

Settori: F01X - Statistica medica, F22A - Igiene generale ed applicata, M11E - Psicologia clinica, Q05A - Sociologia.

E.5 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1.300 ore nell'intero anno).

II SEMESTRE.

Area F - Diritto, organizzazione aziendale, igiene, misurazione del piede e del passo (crediti 3.0).

Obiettivi: lo studente deve approfondire l'aspetto biomeccanico del comportamento del piede e le basi culturali e applicative per lo svolgimento della professione di tecnico ortopedico, arricchendole di elementi di economia e legislazione che lo preparino a svolgere anche funzioni gestionali.

F.1 Corso integrato di elementi di diritto e di elementi di organizzazione aziendale.

Settori: I27X - Ingegneria economico-gestionale, N10X - Diritto amministrativo.

F.2 Corso integrato di anatomo-fisiologia e biomeccanica del piede.

Settori: E06A - Fisiologia umana, E09A - Anatomia umana, F16A - Malattie dell'apparato locomotore, I26A - Bioingegneria meccanica.

F.3 Corso integrato di misurazione del piede e del passo.

Settori: E06A - Fisiologia umana, F16A - Malattie dell'apparato locomotore, I06X - Misure meccaniche e tecniche, I26A - Bioingegneria meccanica.

F.4 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA B

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

1. Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver compiuto in prima persona, in relazione alle competenze proprie del suo profilo (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 665), sotto la guida di un tecnico ortopedico, le seguenti esperienze:

- 1) analisi della prescrizione medica;
- 2) lettura e comprensione degli esami clinici;
- 3) progettazione dell'apparecchio;
- 4) rilevamento delle misure mediante calco gessato negativo;
- 5) stilizzazione del modello positivo;
- 6) costruzione del presidio;
- 7) prove di congruenza sul paziente;
- 8) finizione, applicazione, consegna e addestramento all'uso.

Debbono inoltre essere seguite nel tirocinio le seguenti attività:

I ANNO.

Tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

150 ore per almeno dieci casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

100 ore per almeno dieci casi di ortesi di tronco (deformità e patologie vertebrali o cervicali);

100 ore per almeno dieci casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

50 ore per almeno dieci casi di ortesi del piede (calzature ortopediche, plantari, ecc.).

II ANNO.

Tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

250 ore per almeno quindici casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

150 ore per almeno quindici casi di protesi di tronco;

100 ore per almeno quindici casi di protesi di arto superiore e inferiore;

100 ore per almeno dieci casi di protesi del piede.

III ANNO.

Tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

300 ore per almeno venti casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

150 ore per almeno quindici casi di ortesi di tronco;

150 ore per almeno quindici casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

100 ore per almeno dieci casi di ortesi del piede;

100 ore dedicate alla conoscenza e all'uso di ausili per disabili, per almeno venti casi (carrozzine, ausili per deambulazione, sistemi di postura personalizzati e non, sistemi antidecubito, ausili per stomatici, ecc.).

ALLEGATO 10
(Art. 1, lettera h)

CORSO DI DIPLOMA DI PODOLOGO

Finalità, organizzazione, requisiti d'accesso.

1. Il corso di diploma di podologo ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ai sensi dell'art. 11-ter del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, ed il rilascio del titolo di «Podologo».

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di trattare direttamente, nel rispetto della normativa vigente, le patologie del piede, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 666.

Ordinamento didattico.

1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminari, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, volte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10 per cento del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminari, e le rimanenti dedicate all'apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminari.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti, a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e di quelli patologici e le basi di fisiopatologia necessarie a comprendere le principali patologie del piede e ad attuare in autonomia i trattamenti diretti di pertinenza del proprio profilo professionale, nonché su prescrizione medica, le medicazioni di lesioni superficiali ulcerative, ed a svolgere opera di educazione sanitaria in generale ed in soggetti a rischio di patologie posturali.

3. Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma:

settori: B01B - Fisica, E06A - Fisiologia umana, E07X - Farmacologia, E09A - Anatomia umana, E13X - Biologia applicata, F04A - Patologia generale, F05X - Microbiologia e microbiologia clinica, F07A - Medicina interna, F07E - Endocrinologia, F07H - Reumatologia, F08A - Chirurgia generale, F16A - Malattie dell'apparato locomotore, F16B - Medicina fisica e riabilitativa, F17X - Malattie cutanee e veneree, F19A - Pediatria generale e specialistica, F22A - Igiene generale e applicata, F22B - Medicina legale, M11E - Psicologia clinica.

4. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è volto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella B.

TABELLA A

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: fornire le cognizioni per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici; introdurre lo studente alla conoscenza delle nozioni di base delle cure e dell'assistenza secondo principi pedagogici.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B - Fisica, F01X - Statistica medica, K05B - Informatica.

A.2 Corso integrato di biologia, chimica medica e biochimica.

Settori: E05A - Biochimica, E13X - Biologia applicata, F03X - Genetica medica.

A.3 Corso integrato di anatomo-fisiologia.

Settori: E06A - Fisiologia umana, E09A - Anatomia umana, E09B - Iстология.

A.4 Corso integrato di microbiologia clinica e patologia generale.

Settori: F05X - Microbiologia e microbiologia clinica, F04A - Patologia generale.

A.5 Corso integrato di psicologia e pedagogia.

Settori: M09A - Pedagogia generale, M11E - Psicologia clinica.

A.6 Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C - Lingua inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi ospedalieri o idonee strutture convenzionate (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - Fisiopatologia generale e speciale podologica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti della fisiopatologia umana integrati con le patologie del piede, ivi comprese quelle di origine vascolare, con riferimento anche a problemi d'interesse geriatrico.

B.1 Corso integrato di fisiopatologia generale.

Settori: E06B - Alimentazione e nutrizione umana, F04A - Patologia generale, F04B - Patologia clinica.

B.2 Corso integrato di fisiopatologia del piede.

Settori: E06A - Fisiologia umana, B05A - Anatomia umana, F04A - Patologia generale.

B.3 Corso integrato di igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria.

Settori: F07I - Malattie infettive, F22A - Igiene generale e applicata.

B.4 Corso integrato di podologia speciale I.

Settori: F07A - Medicina interna, F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07H - Reumatologia, F16A - Malattie dell'apparato locomotore.

B.5 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi ospedalieri o idonee strutture convenzionate (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE.

Area C - Principi e metodologia di terapia podologica (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire la capacità di programmare ed attuare gli interventi non cruenti sul piede (compresi quelli in età pediatrica) e sull'apparato ungueale.

C.1 Corso integrato di podologia speciale II.

Settori: F16A - Malattie dell'apparato locomotore, F16B - Medicina fisica e riabilitativa, F19A - Pediatria generale e specialistica.

C.2 Corso integrato di principi di farmacologia e anestesiologia.

Settori: E07X - Farmacologia, F21X - Anestesiologia.

C.3 Corso integrato di fisioterapia podologica.

Settori: F16A - Malattie dell'apparato locomotore, F16B - Medicina fisica e riabilitativa.

C.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.000 ore nell'intero anno).

II SEMESTRE.

Area D - Metodi e tecniche degli interventi riabilitativi ed integrativi applicabili a situazioni cliniche (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche per poter intervenire nelle patologie complicate del piede, compreso l'apparato ungueale, nonché nelle situazioni d'urgenza; deve anche avere nozioni di biocompatibilità, comprese quelle sulle reazioni avverse tessutali e quelle sulla utilizzazione di materiali biocompatibili.

D.1 Corso integrato di podologia speciale III.

Settori: F11B - Neurologia, F16A - Malattie dell'apparato locomotore, F16B - Medicina fisica e riabilitativa.

D.2 Corso integrato di podologia d'urgenza.

Settore: F16A - Malattie dell'apparato locomotore.

D.3 Corso integrato di materiali biocompatibili.

Settori: F04A - Patologia generale, I26A - Bioingegneria meccanica.

D.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area E - Area geriatrica e di sanità pubblica (crediti 4.0).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le nozioni teoriche e quelle applicative relative ai problemi dell'invecchiamento fisiologico e patologico, con i connessi aspetti sociali e culturali.

E.1 Corso integrato di geriatria e gerontologia.

Settore: F07A - Medicina interna.

E.2 Corso integrato di dermatologia e patologia infettiva podologica.

Settore: F17X - Malattie cutanee e veneree.

E.3 Corso integrato di organizzazione professionale, amministrazione sanitaria, economia sanitaria e principi del management in campo sanitario.

Settori: F22A - Igiene generale e applicata, N10X - Diritto amministrativo.

E.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

II SEMESTRE.

Area H - Area di medicina legale, medicina del lavoro e deontologia professionale (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; deve acquisire le nozioni teoriche e applicative relative alle problematiche giuridiche ed organizzative delle strutture sanitarie, nonché le nozioni giuridiche, deontologiche ed etiche attinenti alla pratica professionale.

H.1 Corso integrato di igiene e medicina preventiva del lavoro e assistenza agli handicaps.

Settori: F16B - Medicina fisica e riabilitativa, F22C - Medicina del lavoro.

H.2 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settori: F22B - Medicina legale, N10X - Diritto amministrativo.

H.3 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA B

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

1. Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver compiuto in prima persona, secondo le competenze proprie del suo profilo professionale (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 666), le seguenti esperienze ed attività:

aver definito in almeno dieci casi un programma di educazione sanitaria che comprende un'adeguata motivazione alla verifica della correttezza posturale podologica, di gruppi oppure a visite periodiche;

aver trattato almeno dieci soggetti in età pediatrica, dieci soggetti in età adulta, dieci soggetti in età geriatrica con vizi posturali podologici;

aver eseguito almeno dieci interventi su unghie ipertrofiche e dieci interventi su unghie incarnite;

aver eseguito almeno quaranta interventi su callosità anche con trattamento ortesico;

aver collaborato, facendo parte dell'équipe diagnostico-terapeutica, alla diagnosi e prescrizione di casi di piede doloroso;

aver eseguito, con la supervisione di un istruttore podologico, la medicazione di ulcerazioni diabetiche;

aver frequentato a rotazione i seguenti reparti specialistici:

a) reumatologia 30 ore;

b) geriatria 30 ore;

c) dermatologia 20 ore;

d) medicina fisica 30 ore;

e) ortopedia e traumatologia 40 ore;

f) 60 ore in servizi di podologia ove esistenti;

g) 30 ore in servizi o reparti di diabetologia;

h) pediatria 40 ore;

aver eseguito venti trattamenti ortesici finalizzati alla terapia podologica a portatori di handicap congenito o acquisito;

aver eseguito cinque trattamenti incruenti per verruche plantari;

dieci casi in età pediatrica con trattamento ortesico plantare;

dieci casi in età pediatrica con trattamento ortesico digitale;

dieci casi in età adulta e dieci in età geriatrica con trattamenti ortesici;

aver eseguito venti esami baropodometrici.

I trattamenti sopra elencati devono essere documentati anche con referto fotografico.

ALLEGATO 11
(Art. 1, lettera r)

CORSO DI DIPLOMA DI TECNICO SANITARIO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Finalità, organizzazione, requisiti d'accesso.

1. Il corso di diploma di tecnico sanitario della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ai sensi dell'art. 11-ter del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, e da diritto al rilascio del titolo di tecnico sanitario della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

2. Il corso ha lo scopo di preparare operatori sanitari in grado di risolvere tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e di sanità pubblica veterinaria, ai sensi del decreto ministeriale n. 58 del 17 gennaio 1997.

Ordinamento didattico.

1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici

con finalità professionalizzanti elettive, volte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10 per cento del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 2.200 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate all'apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti, a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far acquisire allo studente i fondamenti strutturali e funzionali dei fenomeni biologici ed ambientali in genere, le basi di anatomia, fisiologia e patologia umana e delle altre principali forme di vita, i principali fattori fisici, chimici e biologici ambientali che sono alla base dei rapporti tra uomo e ambiente di vita e lavoro, i principi e le metodologie della prevenzione e l'organizzazione dei servizi che ne consentono l'attuazione, le principali tecnologie ed i criteri organizzativi nei settori produttivi e nei servizi, le nozioni essenziali della nutrizione e della prevenzione dei rischi per l'uomo che ne derivano, apprendere i principi fondamentali della normativa in materia che regola la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro per l'applicazione e per apprezzare i dati tecnici nell'esercizio della professione.

3. Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma:

settori: B01B - Fisica, E05A - Chimica e biochimica, E13X - Biologia applicata, F05A - Microbiologia e microbiologia clinica, F01X - Statistica medica, E07X - Farmacologia, E03A - Ecologia, F22A - Igiene generale ed applicata, F22C - Medicina del lavoro, I15C - Impianti chimici, P02D - Organizzazione aziendale, N01X - Diritto privato, N17X - Diritto penale, N16X - Diritto processuale penale, N09X - Istituzioni di diritto pubblico e N10X - Diritto amministrativo.

4. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella B.

L'attività di tirocinio guidato è da effettuarsi presso laboratori universitari, strutture pubbliche o private dotate di attrezzature idonee. Una parte del tirocinio deve essere effettuata presso i servizi ispettivi dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., presidi multizionali di prevenzione, istituende ARPA/APPA o altre strutture simili.

TABELLA A

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - Propedeutica (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione dei fenomeni biologici e chimico-fisici inerenti l'uomo e gli ecosistemi e avere conoscenza delle nozioni fondamentali del diritto.

A.1 Corso integrato di matematica e fisica.

Settori: A01D - Matematiche complementari, B01B - Fisica.

A.2 Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica.

Settori: C03X - Chimica generale ed inorganica, C05X - Chimica organica, E05A - Biochimica, C11X - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali.

A.3 Corso integrato di biologia.

Settori: E13X - Biologia applicata, F05X - Microbiologia e microbiologia clinica, E12X - Microbiologia generale.

A.4 Corso integrato di statistica e metodiche epidemiologiche.

Settori: F01X - Statistica medica, F22A - Igiene generale e applicata.

A.5 Corso integrato di scienze giuridiche e legislazione sanitaria.

Settori: N01X - Diritto privato (disposizioni sulla legge in generale: delle fonti del diritto, dell'applicazione della legge in generale), N09X - Istituzioni di diritto pubblico, N14X - Diritto internazionale (rif. diritto Comunitario europeo), F22A - Igiene generale e applicata (organizzazione e legislazione sanitaria).

Area B - Scienze umane (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere l'organizzazione strutturale e funzionale dell'organismo umano e delle principali altre forme di vita ed i meccanismi eziopatogenetici degli effetti e delle patologie indotte da agenti tossici.

B.1 Corso integrato di anatomia e fisiologia.

Settori: E09A - Anatomia umana, E06A - Fisiologia umana.

B.2 Corso integrato di tossicologia e patologia.

Settori: E07X - Farmacologia, F04A - Patologia generale, F22C - Medicina del lavoro.

B.3 Corso integrato di scienze psicosociali.

Settori: M10A - Psicologia generale, F22B - Medicina legale.

B.4 Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C - Linguistica inglese.

I ANNO - II SEMESTRE.

Area C - Scienze ambientali (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali fattori fisici, chimici e biologici che sono alla base del rapporto tra uomo e ambiente ed apprendere e saper applicare i principi e le principali norme della legislazione sanitaria, di tutela ambientale e dell'organizzazione del lavoro.

C.1 Corso integrato di ecologia ed igiene ambientale.

Settori: E03A - Ecologia, F22A - Igiene generale e applicata, D02B - Geologia applicata, H11X - Disegno.

C.2 Corso integrato di scienze giuridiche e legislazione sanitaria.

Settori: N09X - Istituzioni di diritto pubblico, N10X - Diritto amministrativo, F22A - Igiene generale e applicata, N17X - Diritto penale, N16X - Diritto processuale penale, N07X - Diritto del lavoro.

Area D - Tecniche di prelievo ed analisi (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere e dimostrare di saper applicare le metodologie fondamentali di prelievo, le prime analisi e valutazione dei principali parametri ed inquinanti ambientali, deve conoscere la normativa che regola le modalità di prelievo.

D.1 Corso integrato di tecniche di prelievo ed analisi fisiche e chimiche.

Settori: B01B - Fisica, C01A - Chimica analitica, C03X - Chimica generale ed inorganica, C05X - Chimica organica, I05B - Fisica tecnica ambientale, F22A - Igiene generale e applicata (legislazione cogente sulle modalità di prelievo).

D.2 Corso integrato di tecniche di prelievo ed analisi biologiche.

Settori: E12X - Microbiologia generale, F05X - Microbiologia e microbiologia clinica, F22A - Igiene generale e applicata (legislazione cogente sulle modalità di prelievo di matrici alimentari ed ambientali destinate alle analisi microbiologiche).

D.3 Corso integrato di informatica.

Settori: K05B - Informatica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

D.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori, strutture pubbliche o private dotate di attrezzature idonee. Una parte del tirocinio deve essere effettuata presso i servizi ispettivi dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. convenzionate, presidi multizonali di prevenzione, istituendo ARPA/APPA o altre strutture simili (1000 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE.

Area E - Sanità pubblica (crediti 4.0).

Obiettivi: lo studente deve apprendere e dimostrare di saper applicare i principi e le metodologie della prevenzione umana e l'organizzazione dei servizi che ne consentono l'attuazione.

E.1 Corso integrato di igiene e sanità pubblica.

Settore: F22A - Igiene generale ed applicata.

E.2 Corso integrato di igiene applicata.

Settori: F22A - Igiene generale ed applicata, F22A - Igiene generale ed applicata (legislazione ambientale).

Area F - Scienze psicosociali, tecnologia e organizzazione del lavoro (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere e dimostrare di saper applicare i principi teorici ed applicativi delle scienze psicosociali applicate ai settori produttivi e dei servizi, le principali tecnologie ed i criteri organizzativi utilizzati nei settori produttivi e nei servizi.

F.1 Corso integrato di psicologia e sociologia del lavoro.

Settori: M11B - Psicologia sociale, M11C - Psicologia del lavoro ed applicata, Q05C - Sociologia dei processi economici e del lavoro, F22C - Medicina del lavoro.

F.2 Corso integrato di tecnologia del lavoro.

Settori: F22C - Medicina del lavoro, I15E - Chimica industriale e tecnologia.

F.3 Corso integrato di organizzazione del lavoro.

Settori: P02D - Organizzazione aziendale, M11C - Psicologia del lavoro e applicata.

II ANNO - II SEMESTRE.

Area G - Igiene degli alimenti e della nutrizione (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le nozioni essenziali della nutrizione umana e dei rischi ad essa connessi. Deve apprendere e dimostrare di saper applicare le tecniche di sorveglianza igienica degli alimenti nelle loro diverse fasi di produzione, conservazione, trasporto, commercio e consumo e deve conoscere la legislazione in materia.

G.1 Corso integrato di igiene degli alimenti e della nutrizione.

Settori: F22A - Igiene generale ed applicata, V31B - Ispezione degli alimenti di origine animale, C01B - Merceologia.

G.2 Corso integrato di tecnologie analitiche e produttive.

Settori: C09X - Chimica bromatologica, G08B - Microbiologia agroalimentare ed ambientale, G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari.

G.3 Corso integrato di legislazione sugli alimenti.

Settori: F22A - Igiene generale ed applicata (normativa igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - Normativa generale e speciale), F22A - Igiene generale ed applicata (controllo ufficiale ed autocontrollo sull'igiene degli alimenti: coordinamento e sanzioni).

Area H - Prevenzione sanitaria delle malattie professionali ed ambientali (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire la conoscenza dei principali fattori di rischio fisico, chimico e biologico presenti negli ambienti di lavoro. Deve apprendere e mostrare di sapere interpretare il significato dei principali indicatori biologici di esposizione, suscettibilità ed effetto. Deve conoscere la legislazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

H.1 Corso integrato di igiene industriale.

Settore: F22C - Medicina del lavoro.

H.2 Corso integrato di tossicologia industriale ed ambientale.

Settori: F22C - Medicina del lavoro, E03A - Ecologia, C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo (controllo dei prodotti cosmetici).

H.3 Corso integrato di medicina del lavoro e deontologia professionale e legislazione igiene e sicurezza del lavoro.

Settori: F22C - Medicina del lavoro, F22B - Medicina legale, F22C - Medicina del lavoro (legislazione igiene e sicurezza del lavoro).

H.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori, strutture pubbliche o private dotate di attrezzature idonee. Una parte del tirocinio deve essere effettuata presso i servizi ispettivi dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., presidi multizonali di prevenzione, istituendo ARPA/APPA o altre strutture simili (1000 ore nell'intero anno).

III Anno - I Semestre.

Area I - Igiene ambientale e del territorio (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire la conoscenza dell'ambiente naturale di vita nelle sue principali componenti, dei fattori di rischio in esso presenti, delle tecniche e della normativa che regolano la tutela ed il controllo.

I.1 Corso integrato di igiene ambientale e del territorio.

Settori: F22A - Igiene generale ed applicata, F22C - Medicina del lavoro, F22A - Igiene generale ed applicata (legislazione ambientale), F22C - Medicina del lavoro (legislazione igiene e sicurezza del lavoro).

L.2 Corso integrato di tecniche di tutela ambientale.

Settori: H02X - Ingegneria sanitaria ambientale, C11X - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali.

III ANNO - II SEMESTRE.

Area L - Prevenzione tecnica e sicurezza sul lavoro (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le principali tecniche di prevenzione sanitaria e degli infortuni nell'industria, nell'agricoltura e nei servizi, e dimostrare di saper applicare i più comuni interventi di bonifica ambientale. Deve conoscere la normativa che ne regola la tutela ed il controllo.

L.1 Corso integrato di prevenzione tecnica.

Settori: I11X - Impianti industriali meccanici, H02X - Ingegneria sanitaria ambientale, I15E - Chimica industriale e tecnologica.

L.2 Corso integrato di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Settori: F22C - Medicina del lavoro, I15E - Chimica industriale e tecnologica, I15C - Impianti chimici, F22C - Medicina del lavoro (legislazione igiene e sicurezza del lavoro).

L.3 Corso integrato di informatica e gestione dei risultati.

Settori: F01X - Statistica medica, K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

L.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori, strutture pubbliche o private dotate di attrezzature idonee. Una parte del tirocinio deve essere effettuata presso i servizi ispettivi dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., presidi multizonali di prevenzione, istituite ARPA/APPA o altre strutture simili (1000 ore nell'intero anno).

TABELLA B

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

1. Lo studente per accedere all'esame finale deve aver compiuto, con autonomia tecnico-professionale nell'ambito delle proprie competenze (decreto ministeriale n. 58 del 17 gennaio 1997) e con il continuo monitoraggio del tutore, le seguenti esperienze ed attività nella misura minima sottoindicata:

50 procedure preanalitiche (campionamento e preparazione campioni di analisi) di matrici ambientali (aria, acqua, suolo);

50 procedure di prelevamento, conservazione e trasporto di campioni biologici e alimentari;

100 procedure analitiche di campioni ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti liquidi e solidi) sia in automatico che manuale con l'impiego di diverse apparecchiature di laboratorio;

100 procedure analitiche sia chimico-fisiche che microbiologiche di campioni biologici ed alimentari;

20 procedure in materia di controllo, sorveglianza ed individuazione dei punti critici nei processi di produzione, trasformazione, commercio ed utilizzazione di alimenti e bevande;

50 rilevamenti e valutazioni degli indici microclimatici e di benessere negli ambienti di lavoro confinati;

100 rilevamenti ed analisi di fattori e/o composti chimici, fisici e biologici in ambienti di lavoro confinati e non;

100 pareri su quesiti relativi all'applicazione della normativa vigente su: alimenti e bevande; questioni ambientali e d'igiene e sicurezza sul lavoro;

partecipazione a sopralluoghi ed accertamenti presso impianti di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque per consumo umano, di trattamento dei reflui urbani ed industriali;

partecipazione a sopralluoghi ed ispezioni in ambienti di lavoro di diversi insediamenti industriali, artigianali e commerciali;

partecipazione a sopralluoghi ed ispezioni presso stabilimenti produttivi ed esercizi commerciali nel settore alimentare.

02R0423

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2000, n. 44.

Modifica ed integrazione del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale 26 marzo 1997, n. 6.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 19 dicembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4209 del 13 novembre 2000;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Al regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale del 26 marzo 1997, n. 6, vengono apportate le modifiche ed integrazioni di seguito riportate.

Art. 2.

Integrazione all'art. 8

1. Dopo il comma 2, dell'art. 8, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. La graduatoria formata in seguito a corso concorso ha una validità di due anni».

Art. 3.

Integrazione all'art. 10

1. All'art. 10 è aggiunto il seguente comma:

«9. Per una procedura concorsuale, in caso di necessità, possono essere nominate due o più commissioni esaminate. In tale caso la parità di trattamento dei candidati è garantita da criteri di valutazione uniformi determinati nel bando ed in una seduta comune delle commissioni esaminate».

Art. 4.

Modifica all'art. 11

1. Il comma 3 dell'art. 11 è sostituito come segue:

«3. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria permanente vengono prese in considerazione le domande pervenute alla ripartizione personale entro le ore 12 del quindicesimo giorno del mese antecedente quello di scadenza della graduatoria. Si considerano comunque prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine stabilito a mezzo di lettera raccomandata. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante».

Art. 5.

Modifiche all'art. 12

1. Il comma 4, dell'art. 12, è sostituito come segue:

«4. Qualora le modalità di espletamento delle prove selettive prevedano l'accertamento della sola idoneità, alle stesse viene convocato almeno un candidato per ciascun posto disponibile. In caso esse prevedano, invece, la scelta del candidato migliore, vengono convocati almeno tre candidati per ciascun posto disponibile.».

2. Il comma 5, dell'art. 12, è sostituito come segue:

«5. Al termine di ogni selezione si forma la graduatoria, in cui i candidati vengono posizionati nel rispetto della graduatoria di cui all'art. 11 oppure sulla base dei risultati conseguiti alle prove selettive. La graduatoria, datata e firmata dai membri della commissione e dal segretario, è affissa per almeno dieci giorni nel luogo dello svolgimento delle prove selettive ed all'albo della ripartizione personale. Dopo la pubblicazione della graduatoria si può procedere al conferimento dei posti».

3. Il comma 6 dell'art. 12 è sostituito come segue:

«6. A selezione terminata, i candidati che hanno superato le prove selettive vengono collocati nella graduatoria di cui all'art. 11 nel rispetto della graduatoria di cui al comma 5, con precedenza rispetto ai candidati che non hanno ancora sostenuto o superato le prove selettive. Agli idonei soprannumerari si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 13

1. L'art. 13 è così sostituito:

«Art. 13 — 1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso o corso concorso pubblico valgono i seguenti criteri di valutazione dei titoli e degli esami:

a) valutazione complessiva dell'esame di concorso: ottanta punti;

b) valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso: dieci punti, di cui fino a cinque punti possono essere riservati nel bando a titoli di specializzazione richiesti e non per l'accesso, da indicarsi espressamente nel bando medesimo;

c) esperienza professionale:

1) nel caso dell'esercizio di mansioni attinenti, un punto per ogni periodo quadriennale fino ad un massimo di dieci punti;

2) nel caso dell'esercizio di mansioni affini, compresa l'esperienza affine esercitata in profili professionali oppure qualifiche inferiori o superiori, mezzo punto per ogni periodo quadriennale fino ad un massimo di cinque punti;

3) nel caso dell'esercizio di mansioni attinenti ed affini il periodo complessivo di valutazione non può comunque superare i tre anni e quattro mesi.

2. La valutazione dei titoli è effettuata per coloro che abbiano superato le prove d'esame.

3. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano alle procedure concorsuali pubbliche per esami.».

Art. 7.

1. Dopo l'art. 28 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 marzo 1997, n. 6, è inserito il seguente art. 28-bis:

«Art. 28-bis (*Flessibilizzazione della proporzionale etnica*). — 1. In attesa di un adeguamento della normativa provinciale sulla ripartizione dei posti nel pubblico impiego provinciale secondo la consistenza dei gruppi linguistici e sui requisiti di conoscenza delle lingue per l'accesso ai relativi posti, la giunta provinciale può assegnare posti riservati ad uno dei tre gruppi linguistici ad un altro gruppo degli stessi qualora:

a) manchino candidati vincitori o idonei del rispettivo gruppo linguistico;

b) esistano urgenti ed improrogabili esigenze di servizio per la copertura dei relativi posti;

c) venga riservato un corrispondente numero di posti a candidati del gruppo linguistico cedente in un'altra qualifica funzionale o gruppo di qualifiche funzionali.

2. Il recupero dei posti assegnati ad un altro gruppo linguistico in deroga al numero massimo dei posti spettanti allo stesso nell'ambito della rispettiva qualifica o gruppo di qualifiche funzionali avviene in sede di successiva copertura di posti vacanti, salvo quanto disposto al comma 1. Rimane comunque salvo il rispetto del numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nell'ambito del numero complessivo dei posti soggetti alla proporzionale etnica ai sensi della vigente normativa provinciale.».

Art. 8.

Norma transitoria

1. Il personale a tempo determinato, in servizio secondo l'ultima graduatoria formata ai sensi dell'art. 11 del regolamento di esecuzione n. 6/1997 prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento nei profili professionali di assistente di segreteria, bidello/a ed assistente di scuola materna, e che supera un apposito esame di idoneità, mantiene la sua posizione in graduatoria precedendo gli aspiranti alla mobilità orizzontale oppure verticale e gli aspiranti esterni.

2. Per il personale provinciale insegnante delle scuole materne entrato in servizio prima dell'anno scolastico 1998/1999 per effetto di incarichi e supplenze, ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al relativo profilo professionale, è indetto un esame di idoneità da sostenersi secondo le modalità determinate dalla giunta provinciale.

Art. 9.

Abrogazione di disposizioni

1. È abrogato l'art. 1 del regolamento di esecuzione 23 giugno 1997, n. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000
Registro n. 1, foglio n. 40*

02R0424

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 novembre 2000, n. 45.

Modifiche al decreto del presidente della provincia del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 16 gennaio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4323 del 20 novembre 2000;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato 1 del regolamento di esecuzione sulla denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano, emanato con decreto del presidente della provincia del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione dell'ufficio di cui al punto 1.4. è così sostituita:

«1.4. Ufficio polizia amministrativa»;

b) dopo l'ufficio di cui al punto 9.5. è aggiunto il seguente ufficio 9.6.:

«9.6. Ufficio informatica amministrativa delle scuole:

dotazione, manutenzione, supporto e gestione delle apparecchiature dell'informatica individuale, dei fileserver, dei database-server e domain-controller;

sviluppo, installazione, configurazione, gestione ed adeguamento di reti, incluso il cablaggio;

gestione, supporto e controllo delle apparecchiature di rete e dei locali tecnici;

sistemi di sicurezza, antivirus;

predisposizione, installazione, gestione e personalizzazione dei pacchetti applicativi standard;

banche dati ed applicazioni specifiche: sviluppo, installazione, manutenzione ed adeguamento;

sviluppo, manutenzione ed adeguamento di intranet/extranet delle scuole, posta elettronica, gestione documenti, workflow;

gestione licenze software;

assistenza e formazione degli utenti, telefon-help»;

c) le competenze indicate nella prima lineetta del punto 10.4. sono così sostituite:

«costruzione ed ampliamento di opere di urbanizzazione primaria per le zone produttive di interesse provinciale»;

d) le competenze indicate nella penultima lineetta del punto 26.2. sono così sostituite:

«immatricolazione e abilitazione alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni del servizio antincendi, del servizio forestale e della protezione civile»;

e) al punto 27.1. è soppressa la penultima lineetta;

f) le competenze degli uffici di cui ai punti 27.2., 27.3. e 27.4. sono così integrate:

«concessioni edilizie in via sostitutiva e in deroga;

dichiarazioni di conformità urbanistica degli impianti di interesse provinciale;

esame dei regolamenti edilizi comunali»;

g) le competenze degli uffici di cui ai punti 30.4., 30.5., 30.6. e 30.7. sono così sostituite:

«30.4. Ufficio sistemazione bacini montani est:

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione, collaudo e manutenzione delle opere di protezione antivalanghe, di sistemazione di torrenti e fiumi, mediante interventi convenzionali e di ingegneria naturalistica nei comuni della comunità comprensoriale di Val Pusteria e nei comuni di Rodengo e di Rio Pusteria;

lavori di pronto intervento e di ripristino a seguito di eventi naturali;

perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;

studi e pareri idrogeologici;

servizio di piena e di polizia idraulica;

30.5. Ufficio sistemazione bacini montani nord:

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione, collaudo e manutenzione delle opere di protezione antivalanghe, di sistemazione di torrenti e fiumi, mediante interventi convenzionali e di ingegneria naturalistica nei comuni delle comunità comprensoriali Alta Valle Isarco e Valle Isarco, esclusi i comuni di Rodengo e Rio Pusteria e nei comuni di San Genesio, Sarentino, Renon, Ortisei, S. Cristina di Val Gardena, Selva di Val Gardena, Castelrotto e Bolzano;

lavori di pronto intervento e di ripristino a seguito di eventi naturali;

perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;

studi e pareri idrogeologici;

servizio di piena e di polizia idraulica;

30.6. Ufficio sistemazione bacini montani sud:

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione, collaudo e manutenzione delle opere di protezione antivalanghe, di sistemazione di torrenti e fiumi, mediante interventi convenzionali e di ingegneria naturalistica nei comuni della comunità comprensoriale Bassa Atesina e nei comuni di Marlegno, Cermes, Lana, San Pancrazio, Ultimo, Nalles, Tesimo, Senale-San Felice, Lauregno, Proves, Cornedo all'Isarco, Nova Levante, Nova Ponente, Fiè allo Sciliar, Castelrotto, Tires, Merano, Avelengo, Verano, Meltina, Postal, Gargazzone, San Genesio e Bolzano;

lavori di pronto intervento e di ripristino a seguito di eventi naturali;

perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;

studi e pareri idrogeologici;

servizio di piena e di polizia idraulica;

30.7. Ufficio sistemazione bacini montani ovest:

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione, collaudo e manutenzione delle opere di protezione antivalanghe, di sistemazione di torrenti e fiumi, mediante interventi convenzionali e di ingegneria naturalistica nei comuni della comunità comprensoriale Val Venosta e nei comuni di Naturno, Plaus, Parcines, Lagundo, Tirolo, Caines, Rifiano, Scena, S. Martino in Passiria, S. Leonardo in Passiria, Moso in Passiria e Merano;

lavori di pronto intervento e di ripristino a seguito di eventi naturali;

perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;

studi e pareri idrogeologici;

servizio di piena e di polizia idraulica».

h) al punto 35.1. è soppressa la quarta lineetta;

i) le competenze indicate nella terza lineetta del punto 37.1. sono così sostituite:

piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico e contributi»;

j) le competenze dell'ufficio di cui al punto 37.2. sono così integrate:

«impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate»;

k) le competenze dell'ufficio di cui al punto 37.3. sono così integrate:

«piano di distribuzione dell'energia elettrica;

concessioni di distribuzione di energia elettrica;

autorizzazioni alla realizzazione di linee elettriche, comprese quelle superiori a 130 kV;

trasferimento delle linee elettriche Enel;

gruppi elettrogeni»;

l) le competenze dell'ufficio di cui al punto 38.1. sono così integrate:

«certificati di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose»;

m) le competenze degli uffici di cui ai punti 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 13.1., 13.2., 13.3., 19.2., 23.2., 23.6., 26.1., 27.2., 27.3., 27.4., 28.1., 28.2., 28.3., 29.2., 29.4., 29.6., 29.11., 29.12., 31.2., 31.3., 31.12., 32.3., 32.4., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8., 32.9., 32.10., 34.2., 35.1., 36.3., 37.1., 38.1., 38.2., 38.3. sono così integrate:

«funzioni di polizia amministrativa».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000
Registro n. 1, foglio n. 42*

02R0425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 novembre 2000, n. 46.

Soppressione di taluni organi collegiali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 27 dicembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4439 del 27 novembre 2000;

EMANA

il seguente regolamento:

SOPPRESSIONE DI TALUNI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1.

1. È soppressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la commissione tecnica per le piste da sci, come disciplinata, quanto a composizione e funzioni, dalla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6.

2. Le funzioni relative all'esercizio della servitù di pista di cui agli articoli 10 e 11 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, sono attribuite al direttore dell'ufficio provinciale competente per le piste da sci.

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16, le parole «dalla commissione tecnica per le piste da sci» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio provinciale competente per le piste da sci».

2. Ai commi 5 e 6 dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16, le parole «da commissione tecnica per le piste da sci e/o l'ufficio piste possono» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio provinciale competente per le piste da sci può».

3. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16, le parole «la commissione tecnica per le piste da sci e/o l'ufficio piste, ove lo ritenessero necessario, possono prescrivere» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio provinciale competente per le piste da sci, ove lo ritenesse necessario, può prescrivere».

4. Al comma 6 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16, le parole «sentita la commissione tecnica per le piste da sci» sono soppresse.

Art. 3.

1. È soppressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la commissione per la tenuta dell'albo professionale dei giardinieri come disciplinata, quanto a composizione e funzioni, dalla legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 31.

2. Le funzioni della commissione di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite al direttore dell'ufficio edilizia rurale (31.4.).

Art. 4.

1. È soppressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la commissione istituita ai sensi della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000
Registro n. 1, foglio n. 41

02R0426

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2001, n. 33.

Art. 45 e art. 82, comma sesto, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolate non utilizzate entro l'esercizio 2000 - Modificazione della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 e della legge regionale 27 aprile 2001, n. 14.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 3 dicembre 2001)

(Omissis).

02R0198

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 34.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 61 del 12 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 58, ultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2002, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2001, limitatamente, per quanta concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2001.

2. Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 2002 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2002, ai sensi del comma 6, dell'art. 82, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 dicembre 2001

LORENZETTI

02R0199

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 35.

Nuova delimitazione degli ambiti territoriali delle comunità montane - Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, e ulteriori modificazioni della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 61 del 12 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Zone omogenee

1. Sono individuate le seguenti zone omogenee in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, e nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

1) Zona *A* - Comunità montana alto Tevere Umbro: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide;

2) Zona *B* - Comunità montana dell'alto Chiascio: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;

3) Zona *C* - Comunità montana Monte Subasio: Assisi, Bastia Umbra, Nocera Umbra, Spello, Torgiano, Valtopina;

4) Zona *D* - Comunità montana Valnerina: Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Antonina di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera;

5) Zona *E* - Comunità montana monti Martani e del Serano: Acquasparta, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Spoleto, Trevi;

6) Zona *F* - Comunità montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio, Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone;

7) Zona *G* - Comunità montana Amerino e Croce di Serra: Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Amelia, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Penna in Teverina;

8) Zona *H* - Comunità montana Monte Peolia e Selva di Meana: Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Callazzzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Poiano, San Venanzo, Todi;

9) Zona *I* - Comunità montana Monti del Trasimeno: Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.

Art. 2.

Abrogazioni

1. L'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, è abrogato.

2. Il comma 2, dell'art. 111 e il comma 2 dell'art. 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, sono abrogati dalla data di pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale di costituzione delle comunità montane, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 19/2000.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 dicembre 2001

LORENZETTI

02R0200

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2001, n. 36.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 - Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 3 del 16 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni alla legge 14 febbraio 1995, n. 6

1. All'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'Istituto è istituzionalmente collegato al consiglio regionale, al quale invia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.».

2. La lettera *e*) del comma 2, dell'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è soppressa.

3. L'art. 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è abrogato.

4. L'art. 10 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è abrogato.

5. L'art. 11 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Contabilità). — 1. L'Istituto disciplina con apposito regolamento da adottarsi in conformità alle norme regionali in materia, la propria contabilità e l'attività contrattuale.

2. il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Istituto sono trasmessi alla giunta regionale ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e contemporaneamente al consiglio regionale.»

6. L'art. 14 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Concorso della Regione al finanziamento dell'Istituto). — 1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto con un contributo annuale a carico del bilancio del consiglio regionale.

2. L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate, messi a disposizione dal consiglio regionale.

7. L'art. 15 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è abrogato.

8. L'art. 16 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 dicembre 2001

LORENZETTI

02R0201

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2001, n. 37.

Modificazione della legge regionale 23 gennaio 1990, n. 4 - Norme in materia di bonifica - Nuova disciplina dei consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 3 del 16 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4

1. L'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Contribuenza). — 1. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio delle opere di bonifica ed alle spese per il funzionamento del consorzio, quando non siano a totale carico pubblico, i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nel comprensorio di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica gestite dal consorzio. Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione a tale beneficio.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con il piano annuale diriparto, adottato dal consorzio sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili ed è esigibile a norma dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, da parte dei consorzi di bonifica.

3. Per i fini di cui al comma 2, entro il termine perentorio di dieci mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il consorzio di bonifica adotta un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la qualificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il comprensorio di contribuenza al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica. Il piano e il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla giunta regionale.

4. Sono esentati dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio pubblica fognatura.

5. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43, che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle spese consorziali in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine le autorità d'ambito di cui alla legge regionale n. 43/1997, stipulano con i consorzi di bonifica apposite convenzioni, sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla giunta regionale.

6. Le autorità d'ambito e i consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 5 entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. In attesa della adozione del nuovo piano di classifica previsto dall'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge i consorzi provvedono ad adeguare il piano di riparto della contribuenza per l'anno 2002 alle disposizioni dello stesso articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 dicembre 2001

LORENZETTI

02R0202

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2001, n. 38.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 3 del 16 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 23

1. All'art. 23, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, è aggiunta la seguente lettera:

«e) non abbia installato o abbia manomesso i contatori volumetrici di cui all'art. 41, comma 5.».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 25

1. L'art. 25 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Uso delle pertinenze). — 1. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze.».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 30

1. All'art. 30, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, le parole «sono soggetti al pagamento delle tasse previste dalla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e successivi aggiornamenti e modificazioni» e sono soppresse.

Art. 4.

Modificazione dell'art. 33

1. All'art. 33, comma 3, della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, le parole «del consiglio tecnico regionale per la sanità di cui alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.».

Art. 5.

Modificazione dell'art. 38

1. All'art. 38, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, dopo le parole: «attività termali» sono aggiunte le seguenti: «la produzione di bevande analcoliche in acqua minerale».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 41

1. L'art. 41 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, è così sostituito:

«Art. 41 (*Diritti annuali*). — 1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o concessione.

2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, i titolari di concessioni, ad eccezione di quelle di acqua minerale destinata esclusivamente a cure termali, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti del cinquanta per cento nei confronti dei titolari che, nelle attività di imbottigliamento, abbiano utilizzato esclusivamente contenitori in vetro.

4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

5. I titolari di cui al comma 2 sono tenuti, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.

6. Le modalità di determinazione e di versamento dei diritti annui, di rilevamento, controllo e accertamento della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata sono disciplinate dalla Regione.».

Art. 7.

Norme transitorie

1. Per l'anno 2002 gli importi unitari di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, come sostituito dalla presente legge, sono stabiliti in misura di euro cinquanta (lire novantaseimilaottocentoquattordici), per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie accordata in permesso o concessione, ed in misura a cinquanta centesimi di euro (lire novecentosessantotto), per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale imbottigliata.

2. Per l'anno 2002 e comunque fino all'adempimento a quanto previsto all'art. 41, commi 5 e 6 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, come sostituito dalla presente legge, per la determinazione dei diritti di cui allo stesso art. 41, è fatto riferimento ai dati statistici relativi all'anno 2000 denunciati ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 48/1987.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli adempimenti previsti dall'art. 41, comma 5 della legge regionale n. 48/1987, così sostituito dalla presente legge, debbono essere effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore. A tal fine, i titolari di cui al comma 2, presentano alla Regione Umbria la documentazione attestante le caratteristiche e certificazioni tecniche dei contatori volumetrici, il loro posizionamento e lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e a farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 dicembre 2001

LORENZETTI

02R0203

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2002, n. 1.

Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 6 febbraio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione del Piano forestale regionale decennale e del protocollo d'intesa siglato in data 8 gennaio 2001 tra Regione, UNCEM e organizzazioni sindacali, la presente legge, nell'ambito delle politiche di contenimento delle spese di gestione delle comunità montane, disciplina le modalità e le condizioni volte alla riduzione del numero complessivo degli operai forestali in servizio con contratto a tempo indeterminato, attraverso l'incentivazione, da parte della Regione, in corso con le comunità montane stesse, delle dimissioni volontarie.

Art. 2.

Incentivi

1. L'incentivazione alle dimissioni volontarie degli operai forestali avviene attraverso la corresponsione di una somma lorda di 15.493,71 euro, attribuita *una tantum* a coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, richiedano di essere collocati a riposo.

Art. 3.

Benefici

1. Sono ammessi a fruire dei benefici della presente legge, in ordine di priorità, gli operai forestali in servizio con contratto a tempo indeterminato:

a) che risultino da idonea certificazione medica parzialmente inidonei alle mansioni assegnate e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trenta anni;

2. un'età inferiore di quattro anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;

b) che risultino da idonea certificazione medica parzialmente inidonei alle mansioni assegnate e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentadue anni;

2. un'età inferiore di tre anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;

c) che risultino idonei alle mansioni svolte e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentuno anni;

2. un'età inferiore di quattro anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;

d) che risultino idonei alle mansioni svolte e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentadue anni;

2. un'età inferiore di tre anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;

e) che, non in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 delle precedenti lettere *a*) e *b*), risultino da idonea documentazione, parzialmente inidonei al servizio.

Art. 4.

Procedura

1. La giunta regionale, di concerto con le comunità montane, disciplina le modalità di attuazione della presente legge, anche in ordine alle date del collocamento a riposo, di presentazione delle domande e del possesso dei requisiti.

Art. 5.

Ripartizione e assegnazione

1. La giunta regionale ripartisce annualmente tra le comunità montane la somma stanziata dalla presente legge proporzionalmente al numero delle domande di collocamento a riposo volontario ammesse sulla base di una graduatoria unica regionale.

Art. 6.

Norma transitoria

1. In attuazione dei principi di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, gli obblighi di assunzione ivi previsti sono sospesi per due anni dall'entrata in vigore della presente legge per le comunità montane, per le quali siano previsti obblighi di riduzione della dotazione del personale addetto alla sistemazione idraulico-forestale e limitatamente a tale dotazione organica.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno fronte la Regione, nei limiti del settanta per cento e le comunità montane nei limiti del trenta per cento.

2. Con riferimento alla quota di spettanza della Regione, come indicato al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 413.165,52 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 7.1.015, di nuova istituzione, denominata «Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale regionale delle comunità montane».

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2 si fa fronte con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2001, denominata «Fondi speciali per spese correnti», in corrispondenza del punto 3 della tabella A) della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13, così come modificata con legge regionale 28 novembre 2001, n. 33.

4. La disponibilità relativa all'anno 2001 di cui al precedente comma 3 è iscritta nella competenza dell'anno 2002 in attuazione dell'art. 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

5. La giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2002 della somma di cui al comma 3, sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

6. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 gennaio 2002

LORENZETTI

02R0381

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(5651783/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 8 1 7 *

€ 1,60

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2002, n. 2.

Ulteriore modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 - Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 15 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 85 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3

1. Il testo dell'art. 85, comma 1 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, previste dall'art. 130, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, sono trasferite ai comuni, che le esercitano in forma associata attraverso i comuni capofila degli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano sociale regionale secondo le modalità previste dall'art. 34, comma 1-bis della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.».

Art. 2.

Ulteriore integrazione dell'art. 34 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3

1. All'art. 34 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, così come modificato ed integrato dall'art. 88, comma 1 della legge regionale n. 3/1999, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma:

«1-ter. I comuni compresi negli ambiti di cui al comma 1 individuano, a maggioranza, il comune capofila.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 7 marzo 2002

LORENZETTI

02R0382